



PIANO PER IL PARCO

REGOLAMENTO DEL PARCO

Settembre 2003

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Uso dei termini e delle sigle

Art. 3 - Divieti di carattere generale

Art. 4 - Divieti specifici per le Zone a diverso grado di protezione

TITOLO II - Tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti

CAPO I - INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO

Sezione I - Norme generali in campo edilizio

Art. 5 - Vincolo d'inedificabilità e suoi limiti

Art. 6 - Aree di riqualificazione insediativa

Art. 7 - Opere e manufatti non ammissibili

Art. 8 - Categorie d'intervento edilizio

Art. 9 - Destinazione d'uso degli edifici

Sezione II - Interventi sul patrimonio edilizio

Art. 10 - Edifici con tipologie edilizie storiche

Art. 11 - Edifici non di pregio

Art. 12 - Norme particolari per gli interventi di ricostruzione filologica

Art. 13 - Annessi agricoli

Art. 14 - Manufatti agricoli precari

Art. 15 - Costruzioni temporanee provvisorie e stagionali a carattere non agricolo

Art. 16 - Impianti tecnologici ed utenze

Art. 17 - Demolizioni

Sezione III - Interventi sul paesaggio rurale

Art. 18 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici

Art. 19 - Sistemazioni agrarie tradizionali

CAPO II - INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO

Art. 20 - Divieto d'apertura di nuove strade

Art. 21 - Categorie d'intervento viario

Art. 22 - Interventi ed opere sulla viabilità carrabile ordinaria

Art. 23 - Interventi ed opere sulla viabilità storica

Art. 24 - Segnaletica e cartellonistica

CAPO III - INTERVENTI ED OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI

Art. 25 - Interventi sui manufatti esistenti

Art. 26 - Interventi di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti

CAPO IV - RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 27 - Interventi ed opere sugli elettrodotti esistenti

Art. 28 - Realizzazione di nuovi elettrodotti

Art. 29 - Smantellamento degli elettrodotti nelle riserve

CAPO V - RETI ED IMPIANTI PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI

- Art. 30 - Interventi ed opere sugli impianti esistenti*
- Art. 31 - Realizzazione di nuovi impianti*
- Art. 32 - Smantellamento degli impianti nelle riserve*

TITOLO III - Svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio

- Art. 33 - Norme di carattere generale*
- Art. 34 - Svolgimento delle attività artigianali*
- Art. 35 - Attività artigianali ammesse*
- Art. 36 - Svolgimento delle attività commerciali*
- Art. 37 - Svolgimento delle attività di servizio*

TITOLO IV - Modalità di escavazione e di risistemazione delle cave e delle discariche

CAPO I - ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E DI PRELIEVO DI LAPIDEI

- Art. 38 - Norme di carattere generale*
- Art. 39 - Modalità d'intervento nelle Z.C.C. 1*
- Art. 40 - Modalità d'intervento nelle Z.C.C. 2*
- Art. 41 - Impianto, esercizio e gestione dei cantieri estrattivi*
- Art. 42 - Gestione dei ravaneti*
- Art. 43 - Viabilità di accesso e di servizio ai cantieri estrattivi*
- Art. 44 - Materiali ornamentali storici*

CAPO II - RISISTEMAZIONI E RIPRISTINI AMBIENTALI

- Art. 45 - Opere di rimodellamento, regimazione delle acque e ripristino vegetazionale*
- Art. 46 - Interventi di smantellamento degli impianti e di messa in sicurezza*

TITOLO V - Svolgimento di attività agro-silvo-pastorali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 47 - Obiettivi di programmazione e di gestione*
- Art. 48 - Difesa del suolo*
- Art. 49 - Limitazioni generali alle attività agro-silvo-pastorali*
- Art. 50 - Abbruciamenti*
- Art. 51 - Depositi a cielo aperto*

CAPO II - ATTIVITÀ AGRICOLE PROPRIAMENTE DETTE

- Art. 52 - Pratiche colturali consentite*
- Art. 53 - Antiche cultivar*

CAPO III - ATTIVITÀ PASTORALI

- Art. 54 - Limitazioni alla pastorizia*
- Art. 55 - Allevamenti*

CAPO IV - ATTIVITÀ FORESTALI

- Art. 56 - Direttive generali sul governo dei boschi*
- Art. 57 - Direttive generali sul trattamento dei boschi*
- Art. 58 - Rimboschimenti ed imboschimenti*
- Art. 59 - Boschi percorsi dal fuoco*
- Art. 60 - Boschi soggetti a particolare tutela*
- Art. 61 - Divieto di taglio di specie arboree*
- Art. 62 - Alberi monumentali*
- Art. 63 - Utilizzo di organismi vegetali negli interventi di ingegneria naturalistica*

TITOLO VI - Soggiorno e circolazione del pubblico

- Art. 64 - Accesso al Parco*
- Art. 65 - Visita alle Riserve integrali ed orientate*
- Art. 66 - Uso dei mezzi a motore*
- Art. 67 - Consumo di pasti*
- Art. 68 - Accensione di fuochi*
- Art. 69 - Introduzione e conduzione di cani*
- Art. 70 - Campeggi e attendamenti*
- Art. 71 - Divieti vari*

TITOLO VII - Svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative

- Art. 72 - Attività alpinistiche*
- Art. 73 - Attività speleologiche*
- Art. 74 - Pesca sportiva*
- Art. 75 - Sorvolo del Parco*
- Art. 76 - Manifestazioni sportive*

TITOLO VIII - Svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria

- Art. 77 - Raccolta di minerali, rocce e fossili*
- Art. 78 - Raccolta e cattura di organismi vegetali*
- Art. 79 - Raccolta e cattura di organismi animali*
- Art. 80 - Altre norme sulla cattura e raccolta di reperti naturalistici*

TITOLO IX - Tutela delle caratteristiche e componenti naturali

- Art. 81 - Tutela delle acque*
- Art. 82 - Tutela dei geositi (o geotopi)*
- Art. 83 - Tutela della flora spontanea*
- Art. 84 - Tutela della fauna selvatica: introduzioni e transfaunazioni*
- Art. 85 - Tutela della fauna selvatica: interventi di riequilibrio faunistico*
- Art. 86 - Animali randagi e inselvatichiti*

TITOLO X - Limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere

- Art. 87 - Disturbo alla quiete naturale*

TITOLO XI - Svolgimento di attività da affidare ad interventi di occupazione giovanile e di volontariato

- Art. 88 - Guardie ambientali volontarie*
- Art. 89 - Guide del Parco*

TITOLO XII - Accessibilità per disabili, portatori di handicap e anziani;

- Art. 90 - Accesso ai servizi*
- Art. 91 - Percorsi attrezzati*

TITOLO XIII - Usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti

- Art. 92 - Tutela degli usi locali*

- Art. 93 - Usi civici riconosciuti*
- Art. 94 - Soggetti beneficiari*
- Art. 95 - Raccolta dei funghi epigei spontanei*
- Art. 96 - Raccolta dei prodotti del sottobosco*
- Art. 97 - Partecipazione ad interventi di riequilibrio faunistico*
- Art. 98 - Raccolta di "marmoline"*

TITOLO XIV - Disciplina autorizzatoria degli interventi

- Art. 99 - Nulla osta del Parco*
- Art. 100 - Valutazione d'impatto ambientale*
- Art. 101 - Valutazione d'impatto ambientale riguardante le attività estrattive*
- Art. 102 - Interventi autorizzabili tramite silenzio-assenso o sola dichiarazione*
- Art. 103 - Commissione tecnica dei Nulla osta*

TITOLO XV - Disposizioni conclusive e sanzioni amministrative

- Art. 104 - Autorizzazioni e deroghe*
- Art. 105 - Sanzioni amministrative*

ALLEGATO "A" - PROGETTI DI INTERVENTI, IMPIANTI ED OPERE: MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE

- Art. 1 - Disposizioni generali*
- Art. 2 - Progetti di carattere edilizio e urbanistico*
- Art. 3 - Piani di coltivazione*
- Art. 4 - Ulteriori norme in merito ai progetti*

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite e le modalità di fruizione delle risorse presenti entro il territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie del Parco, il Regolamento disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) la tutela delle caratteristiche e componenti naturali;
- g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- i) l'accessibilità nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

3. Il Regolamento – insieme all'Allegato "Attività estrattive" del Piano per il Parco – disciplina le modalità di escavazione da applicarsi nell'area contigua del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.R. n. 65/97, nonché le modalità delle risistemazioni ambientali connesse alle attività di cava ed all'assetto delle conseguenti discariche.

4. Il Regolamento valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegati agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto delle attività venatoria previste dall'art. 32, comma 1, lettera cc) della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 e succ. mod. ed integr.

5. Il Regolamento consente in genere tutte le azioni in materia di sviluppo sostenibile e di impiego delle energie alternative.

Art. 2 - Uso dei termini e delle sigle

1. Ai fini del presente articolato:

- a) il termine "Piano" significa "Piano per il Parco";
- b) il termine "Regolamento" significa "Regolamento del Parco", di cui all'art. 16 della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.;
- c) la sigla "N.T.A.P.P." significa "Norme tecniche d'attuazione del Piano per il Parco";
- d) la sigla "N.T.A.A.E." significa "Norme tecniche d'attuazione dell'Allegato 'Attività estrattive' al Piano";
- e) la sigla "Z.C.C." significa "Zone contigue di cava", di cui all'art. 13 delle N.T.A.A.E.;
- f) la sigla "A.R.P.A." significa "Aree di reintegrazione paesistico-ambientale", di cui all'art. 15 delle N.T.A.A.E.;

- g) la sigla “V.I.A.” significa “Valutazione d’impatto ambientale”, di cui all’art. 100 del presente Regolamento;
- h) la sigla “U.T.” significa “Unità territoriali”, di cui all’art. 15 delle N.T.A.P.P.

Art. 3 - Divieti di carattere generale

1. Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat. In particolare nel territorio del Parco sono vietati:

- a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali (salvo in quelle zone in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali), nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;
- b) la sottrazione permanente di aree boscate, che risulti lesiva, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale;
- c) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali;
- d) i movimenti di terra capaci di alterare sostanzialmente il profilo naturale del terreno;
- e) la modificazione del regime delle acque;
- f) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate, al di fuori dei centri urbani;
- g) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici;
- h) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- i) l’uso di fuochi all’aperto;
- j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- k) la raccolta e la manomissione di reperti archeologici, paleontologici, paleontologici, nonché la trasformazione e la distruzione di significative testimonianze monumentali, di valore storico-culturale.

2. I divieti di carattere generale di cui al precedente comma, sono specificati e particolareggiati nei successivi titoli ed articoli del presente Regolamento. Sono altresì stabilite deroghe circostanziate ad alcuni degli stessi divieti generali.

3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, ad eccezione di eventuali diritti esclusivi di caccia o di altra forma di prelievo faunistico.

Art. 4 - Divieti specifici per le Zone a diverso grado di protezione

1. Il Regolamento – in coerenza con l’art. 16 delle N.T.A.P.P. - stabilisce divieti specifici per le Zone del Parco identificate negli allegati cartografici dello stesso Piano ed assoggettate a diverso grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie, con eventuali Sottozone, di cui all’art. 12, comma 2 della L. n. 394/91 e succ. mod. ed integr.:

- Zona A: “Riserva integrale”;
- Zona B: “Riserva generale orientata”;
- Zona C: “Protezione”;
- Zona D: “Promozione economica e sociale”.

2. Nelle Zone A sono specificamente vietati:

- lo svolgimento di attività agricole, i tagli boschivi e il pascolo;
- i cambi colturali e ogni genere di scavo o movimento di terreno;

- gli interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere, compresi quelli agricoli precari.

3. Nelle Zone B sono specificamente vietati:

- i movimenti di terreno, salvo quando finalizzati al recupero ambientale di cave dismesse ed altre aree degradate, al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purchè compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili ed alla difesa idrogeologica;
- la trasformazione di incolti in aree coltivate, se non per favorire il ripristino di paesaggi agrari;
- l'apertura o il completamento di strade, ad eccezione di quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale;
- gli interventi di nuova edificazione abitativa, compresi quelli con finalità agricola.

Nelle Sottozone B₁ non sono ammessi tutti gli interventi che contrastino con le finalità di conservazione e fruizione compatibile delle risorse naturalistiche: In particolare sono vietati:

- gli ampliamenti degli edifici esistenti, fatte salve le esigenze di risanamento igienico-funzionale, con le cautele e le limitazioni previste nell'art. 5, comma 3;
- la costruzione di annessi agricoli;
- i cambi di destinazione d'uso ogni qualvolta possano provocare aumento di carico urbanistico.

Nelle Sottozone B₂ non sono ammessi tutti gli interventi che contrastino con le finalità di conservazione e fruizione compatibile delle risorse storico-culturali. In questa Sottozona è consentita la costruzione di annessi agricoli.

4. Nelle Zone C sono specificamente vietati:

- la realizzazione di nuovi edifici, ad eccezione di quelli rurali e degli annessi a servizio dell'azienda agricola come specificato nell'art. 5, comma 2, e all'art. 13;
- gli interventi che modificano il regime delle acque, salvo quando strettamente necessari ai sistemi irrigui ed alla sicurezza per gli incendi.

5. Nelle Zone D non sono ammessi interventi che possono interferire con le invarianti strutturali di cui all'Art. 18 delle N.T.A.P.P.; in particolare sono vietati:

- gli interventi che possono compromettere le relazioni visive esplicitamente evidenziate nelle schede delle U.T. allegate al Piano;
- gli interventi che trasformino il patrimonio edilizio esistente senza salvaguardare i valori storici, culturali e documentari;
- la realizzazione di infrastrutture che compromettano le reti di fruizione e d'accesso specificamente evidenziate nell'assetto del Parco;
- la localizzazione di discariche, depositi di materiale, attività produttive rumorose od inquinanti in posizione tale da determinare impatti rischiosi sulle aree e gli elementi di specifico interesse paesistico;
- interventi di riorganizzazione del traffico che interferiscono con le aree a maggiore sensibilità.

TITOLO II
Tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti

CAPO I
INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO

Sezione I - Norme generali in campo edilizio

Art. 5 - Vincolo d'inedificabilità e suoi limiti

1. Nelle Zone A e B e C del Parco vige il vincolo d'inedificabilità, in esecuzione dell'art. 16 delle N.T.A.P.P. e con le precisazioni di cui al presente Regolamento.

2. Nuove costruzioni a fini agricoli sono possibili solo a seguito dell'approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale, come definito ai sensi della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 e succ. mod. ed integr., che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale. Tale possibilità è offerta per le abitazioni rurali esclusivamente nella Zone C del Parco, mentre per gli annessi agricoli anche nella Sottozona B₂. Il divieto di realizzare manufatti agricoli precari vale soltanto nella Zona A.

3. Ad eccezione delle Zone A, sono sempre consentiti, previa autorizzazione, interventi di manutenzione e restauro, demolizione e ricostruzione di superfetazioni o parti in evidente contrasto tipologico, con aumenti di volume per adeguamenti igienico-sanitari (nei limiti del 10% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 m³ di volume ricostruito nell'ambito degli interventi di restauro e ristrutturazione), nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio agrario, dei caratteri tipologici degli edifici e delle modalità localizzative degli insediamenti preesistenti. Le ristrutturazioni dell'edifica esistente sono possibili nella Zona C.

Art. 6 - Aree di riqualificazione insediativa

1. All'interno delle Aree di riqualificazione insediativa, così come definite e descritte all'art. 32 delle N.T.A.P.P. ed individuate nella Tavola d'articolazione territoriale del Parco, non sono consentiti interventi che:

- possano compromettere le relazioni visive esplicitamente evidenziate nelle schede delle U.T.;
- trasformino la maglia fondiaria senza rispettare il disegno storico delle sistemazioni terrazzate;
- realizzino nuove infrastrutture tali da compromettere le reti di fruizione e d'accesso specificamente evidenziate nell'assetto del Parco;
- interferiscano, nella riorganizzazione del traffico e delle infrastrutture, con le aree a maggiore sensibilità, con i rapporti funzionali tra nucleo e contesto e con i percorsi storici;
- trasformino le connessioni storiche tra il nucleo, le pertinenze ed il contesto, con particolare attenzione per la fitta trama di sentieri, strade interpoderali, muretti e fossi ancora presenti nella loro forma tradizionale;
- trasformino il patrimonio edilizio esistente senza salvaguardare i valori storici, culturali e documentari, evidenziati nei quadri conoscitivi e nell'interpretazione strutturale e le relazioni tra centro storico e contesto,
- localizzino discariche, depositi di materiale, attività produttive rumorose od inquinanti in posizione tale da determinare impatti rischiosi sulle aree e gli elementi di specifico interesse paesistico.

Art. 7 - Opere e manufatti non ammissibili

1. In attuazione dell'art. 13 delle N.T.A.P.P., nel territorio del Parco non sono ammessi i seguenti impianti, manufatti ed opere, salvo eccezioni contenute negli elaborati cartografici e nelle stesse N.T.A.P.P.:

- per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi diversi, anche se intese a prevenire eventuali penurie idriche, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di m³ all'anno;
- destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole (dighe), ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³;
- per il trasporto aereo di energia elettrica (elettrodotti) con tensione nominale superiore a 150 kV;
- destinati alla produzione di clinker (cemento);
- di fusione di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;
- di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1 t/ora;
- di fusione e lega di metalli non ferrosi e/o altre sostanze minerali;
- destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto superi 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW;
- destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione e applicazione di strati protettivi di metallo fuso;
- per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici;
- per la produzione di vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
- per la fabbricazione di prodotti chimici e trattamento di prodotti intermedi;
- per la produzione e trattamento di antiparassitari, pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, inchiostri di stampa, elastomeri e perossidi;
- per la fabbricazione di carta e cartoni;
- per la concia del cuoio e del pellame;
- di molitura di cereali, di prodotti amidacei, di prodotti alimentari per zootecnia, che superino 2.000 m² di superficie impegnata o 20.000 m³ di volume edificato;
- per la produzione di zuccheri o lieviti;
- di stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
- di stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
- di stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
- di stoccaggio di rifiuti speciali o di prodotti chimici pericolosi;
- di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- di discarica di rifiuti urbani ed assimilati, nonché speciali non pericolosi, ad eccezione dei materiali inerti;
- di trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore a 100.000 abitanti.

2. Nel territorio del Parco è vietato condurre attività estrattiva e la costruzione di impianti connessi a cave, torbiere e miniere, salvo quanto stabilito al titolo IV del presente Regolamento.

Art. 8 - Categorie d'intervento edilizio

1. Il Regolamento, nell'indicare le modalità d'intervento sul patrimonio edilizio esistente, sia rurale che tradizionale, fa riferimento alle seguenti definizioni, in accordo con quanto contenuto nell'art. 9 delle N.T.A.P.P.:

a) manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

b) manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare o sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio. Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti, e prevedano il rifacimento: di intonaci e coloriture esterne; degli infissi esterni; della sistemazione esterna; dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni; del manto di copertura.

In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sotto elencati, quando comportino esecuzione di opere murarie, per il rifacimento o l'installazione: di materiali di isolamento; di impianti di riscaldamento o raffreddamento; di ascensori o montacarichi; di impianti di accumulazione o sollevamento idrico; di impianti igienico-sanitari.

Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria: l'installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare; la realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo; il consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione; la costruzione di vespai o scannafossi.

c) restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

d) ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:

- d.1) opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri

architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano;

d.2) opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per:

d.2.1) costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente;

d.2.2) rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;

d.2.3) ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi;

d.3) opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.

e) ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie:

e.1) opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario, fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici.

e.2) opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici.

Art. 9 - Destinazione d'uso degli edifici

1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani urbanistici. Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.

2. Il cambiamento di destinazione d'uso può riferirsi alle categorie d'uso principali e alle articolazioni di uno stesso uso. Esso può sussistere anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.

3. Il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato al rilascio del **Nulla osta** del Parco.

Sezione II - Interventi sul patrimonio edilizio

Art. 10 - Edifici con tipologie edilizie storiche

1. Appartengono alla categoria degli "edifici con tipologie edilizie storiche" i fabbricati la cui data di prima edificazione è antecedente al 1940. Rientrano altresì in questa categoria tutti i fabbricati esistenti nelle Zone A e B del territorio del Parco.

2. Per gli edifici con tipologie edilizie storiche non è ammessa la ristrutturazione urbanistica, e di norma non è ammessa la demolizione e la ricostruzione anche parziale. Fanno eccezione i Rifugi alpini preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia su fabbricati con tipologie edilizie storiche si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) coperture

Per le coperture si fa distinzione tra quelle con struttura ed orditura di elementi lignei e quelle diversamente realizzate:

a.1) coperture in legno

Le coperture con struttura in legno devono essere mantenute, consolidate o sostituite con strutture dello stesso tipo. Il piano di appoggio del manto di copertura deve presentare la faccia inferiore risolta con mezzane o tavolato di specie legnose locali. Superiormente è consentita la coibentazione con soprastante massetto di distribuzione dei carichi. Lo spessore complessivo dei due strati non deve superare i 6 cm. Il manto di copertura è, di norma, da realizzarsi in coppi e tegoli salvo diverso tipo di manto originale, che in tal caso deve essere ripristinato con i materiali più idonei. Nel caso di integrazione con materiali nuovi si deve aver cura di intercalare gli elementi di recupero con quelli nuovi.

I comignoli sono da realizzarsi in materiali tradizionali, sia a faccia vista che intonacati, comprese le parti metalliche con esclusione di elementi prefabbricati.

Nel rifacimento delle coperture si deve mantenere lo stesso oggetto e tipo di gronda preesistente. I canali di gronda, ammessi solo se preesistenti, sono sempre del tipo semicircolare e i pluviali di sezione circolare. Grondaie e pluviali devono essere in rame. Le cornici sottogronda esistenti vanno mantenute e ripristinate nelle parti mancanti.

a.2) coperture non in legno

Nel caso che la struttura tradizionale in legno sia già stata sostituita con altra diversa tecnologia e sia bisognosa di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture lignee nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano ancora presenti in misura consistente (almeno 1/3 del totale).

b) solai

In tutti gli interventi che comportino operazioni sui solai fino alla sostituzione e al rifacimento, la linea di imposta esistente del solaio del primo piano deve essere mantenuta:

b.1) solai in legno

I solai in legno devono essere mantenuti, consolidati o sostituiti con strutture dello stesso tipo. Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni statiche quali la realizzazione di massetto di distribuzione dei carichi di spessore complessivo non superiore ai 5 cm.

b.2) solai non in legno

I solai tradizionali non in legno devono essere mantenuti, consolidati o sostituiti con strutture dello stesso tipo. Nel caso che le strutture tradizionali siano già stata sostituite con altra diversa tecnologia e siano bisognose di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture tradizionali nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano presenti in misura preponderante, sia che ci si trovi di fronte ad un restauro conservativo.

b.3) volte

Le volte in pietra o in laterizio, devono essere mantenute tramite consolidamento, ripristino o ricostruzione.

c) murature

Le murature in pietra a conci regolari, in pietra a conci e scaglie irregolari, miste in pietra e mattoni, devono essere mantenute nella loro integrità. Consolidamenti, ripristini e parziali ricostruzioni devono essere eseguiti possibilmente facendo ricorso agli stessi materiali presenti nel paramento murario esistente. Particolare attenzione va posta nella sostituzione e/o ripristino del materiale lapideo che, quando non identico a quello esistente, deve comunque essere di provenienza locale. Le stucature, per spessore trama e orditura da realizzarsi analogamente a quelle esistenti, devono essere eseguite con malta di calce contenenti inerti di provenienza locale.

d) scale

Le scale esterne ed interne realizzate con materiali, tecnologie e tipologie tradizionali, devono essere mantenute mediante interventi di consolidamento, ripristino o ricostruzione mediante integrazione dei materiali ed elementi mancanti. Le scale interne in condizioni fatiscenti e senza nessun pregio possono essere demolite.

e) aperture esterne

Le aperture originali vanno mantenute senza subire alterazioni. Le nuove aperture, ammesse per ragioni di adeguamento igienico sanitario, devono essere analoghe a quelle esistenti per tipologia e dimensioni; nella nuova facciata risultante dovrà essere garantito, in ogni caso, un equilibrato rapporto di pieni e di vuoti. Gli infissi esterni originali ed i relativi sistemi di oscuramento devono essere mantenuti e riproposti nelle nuove eventuali aperture.

In casi di specifiche e particolari tipologie edilizie, possono essere ammessi infissi in ferro verniciato. Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato e/o in materiali diversi dal legno e dal ferro. Laddove non preesistenti originariamente, non sono consentiti sistemi di oscuramento a persiana o a sportelloni. Non sono in ogni caso ammessi sistemi di oscuramento ad avvolgibile.

f) decorazioni

Tutte le decorazioni esistenti sono mantenute e, dove occorra, ripristinate secondo le tecniche e le metodologie del restauro conservativo.

g) pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne esistenti in selciato di pietra dovranno essere mantenute, consolidate o ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari. Nuove pavimentazioni esterne sono consentite nei casi previsti e secondo quanto stabilito dall'art. 18 del presente Regolamento.

h) recinzioni

Le recinzioni esterne esistenti, nel caso in cui rappresentino elementi caratteristici e storici dell'organismo edilizio, devono essere mantenute, consolidate o ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari. Nuove recinzioni esterne sono consentite nei casi previsti e secondo quanto stabilito al successivo art. 18.

i) aumenti di volume per interventi di adeguamento igienico sanitario

Al fine di rendere agibile il sottotetto, nel caso in cui l'altezza media esistente di tale piano sia di almeno 1,8 m, è ammesso il rialzamento della relativa copertura inclinata fino a raggiungere una altezza (in corrispondenza della gronda esterna) di 1,8 m.

E' ammessa la realizzazione di piccoli ampliamenti planimetrici, strettamente funzionali alla realizzazione dei servizi igienici.

Gli aumenti di volume di cui sopra, sono ammissibili solo se formalmente, tipologicamente e strutturalmente compatibili con il fabbricato e con l'ambiente circostante. La documentazione tecnica da allegare alla domanda dovrà dimostrare tale compatibilità.

Art. 11 - Edifici non di pregio

1. Per interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione anche urbanistica su edifici non compresi tra quelli con tipologie edilizie storiche si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) coperture

Le coperture con struttura in legno devono essere mantenute, consolidate o sostituite con strutture dello stesso tipo. Il piano di appoggio del manto di copertura deve presentare la faccia inferiore risolta con mezzane o tavolato di specie legnose locali. Superiormente è consentita la coibentazione con soprastante massetto di distribuzione dei carichi. Lo spessore complessivo dei due strati non deve superare i 6 cm.

Nel caso che la struttura tradizionale in legno sia già stata sostituita con altra diversa tecnologia e sia bisognosa di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture lignee solo nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano presenti in misura preponderante (almeno 2/3 del totale). Il manto di copertura è, di norma, uguale a quello utilizzato nelle tipologie edilizie analoghe presenti nella zona.

E' consentita la costruzione di lucernari di dimensioni limitate, superficie massima di 1 m², non sporgenti dal filo delle coperture, solo nel caso in cui risultino indispensabili ad una utilizzazione funzionale degli spazi sottostanti. I comignoli sono da realizzarsi in materiali tradizionali, sia a faccia vista che intonacati.

Nel rifacimento delle coperture si deve mantenere lo stesso oggetto e tipo di gronda preesistente. I canali di gronda, ammessi solo se preesistenti, sono sempre del tipo semicircolare e i pluviali di sezione circolare. Grondaie e pluviali devono essere in rame.

b) solai

In tutti gli interventi che comportino operazioni sui solai fino alla sostituzione e al rifacimento, la linea di imposta esistente del solaio del primo piano deve essere mantenuta.

I solai in legno devono essere mantenuti, consolidati o sostituiti con strutture dello stesso tipo. Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni statiche quali la realizzazione di massetto di distribuzione dei carichi di spessore complessivo non superiore ai 5 cm.

Nel caso che la struttura tradizionale in legno sia già stata sostituita con altra diversa tecnologia e sia bisognosa di ripristino, è prescritto il rifacimento con strutture lignee solo nel caso in cui queste, all'interno dell'organismo edilizio, siano presenti in misura preponderante (almeno 2/3 del totale).

c) murature

Le murature in pietra a conci regolari, in pietra a conci e scaglie irregolari, miste in pietra e mattoni, devono essere mantenute nella loro integrità. Consolidamenti, ripristini e parziali ricostruzioni vanno eseguiti possibilmente facendo ricorso agli stessi materiali presenti nel paramento murario esistente. Particolare attenzione va posta nella sostituzione e/o ripristino del materiale lapideo che, quando non identico a quello esistente, deve comunque essere di provenienza locale. Le stuccature, per spessore trama e orditura da realizzarsi analogamente a quelle esistenti, devono essere eseguite con malta di calce contenenti inerti di provenienza locale.

d) scale

Le scale esterne realizzate con materiali, tecnologie e tipologie tradizionali e di pregio, devono essere mantenute mediante interventi di consolidamento, ripristino o ricostruzione mediante integrazione dei materiali ed elementi mancanti.

e) aperture esterne

Le aperture originali vanno mantenute senza subire alterazioni. Le nuove aperture, ammesse per ragioni di adeguamento igienico sanitario, devono essere analoghe a quelle esistenti per tipologia e dimensioni, nella nuova facciata risultante dovrà essere garantito, in ogni caso, un equilibrato rapporto di pieni e di vuoti. Gli infissi esterni originali ed i relativi sistemi di oscuramento devono essere mantenuti e riproposti nelle nuove eventuali aperture.

In casi di specifiche e particolari tipologie edilizie, possono essere ammessi infissi in ferro verniciato. Non sono in ogni caso ammessi infissi in alluminio anodizzato e/o in materiali diversi dal legno e dal ferro. Laddove non preesistenti originariamente, non sono consentiti sistemi di oscuramento a persiana o a sportelloni. Non sono in ogni caso ammessi sistemi di oscuramento ad avvolgibile.

f) recinzioni

Le recinzioni esterne esistenti, nel caso in cui rappresentino elementi caratteristici e storici dell'organismo edilizio, devono essere mantenute, consolidate o ripristinate con materiali e tecniche dello stesso tipo di quelli originari. Nuove recinzioni esterne sono consentite nei casi previsti e secondo quanto stabilito al successivo art. 18.

g) aumenti di volume per interventi di adeguamento igienico sanitario

Al fine di rendere agibile il sottotetto, nel caso in cui l'altezza media esistente di tale piano sia di almeno 1,8 m, è ammesso il rialzamento della relativa copertura inclinata fino a raggiungere una altezza (in corrispondenza della gronda esterna) di 1,8 m.

E' ammessa la realizzazione di piccoli ampliamenti planimetrici, strettamente funzionali alla realizzazione dei servizi igienici.

Gli aumenti di volume di cui sopra, sono ammissibili solo se formalmente, tipologicamente e strutturalmente compatibili con il fabbricato e con l'ambiente circostante. La documentazione tecnica da allegare alla domanda dovrà dimostrare tale compatibilità.

Art. 12 - Norme particolari per gli interventi di ricostruzione filologica

1. Le norme del presente articolo sostituiscono, se in contrasto, quelle dei precedenti artt. 10 e 11, nel caso di interventi edilizi nei villaggi pastorali e agro-pastorali, più o meno sparsi, dei Capannelli del Sagro (Fivizzano); Capanne di Vinca (Fivizzano); Campocatino (Vagli Sotto); Bétigna (Seravezza); Campanice, Puntato e Col di Favilla (Stazzema); Alpe di S. Antonio (Molazzana); Campo all'Orzo -Ritrogoli (Camaioire-Pescaglia).

2. Il termine "ricostruzione filologica" corrisponde in queste a ree ad un particolare intervento edilizio per cui, attraverso un'attenta ricognizione dei resti murari presenti in loco, si rende possibile la ricostruzione, prima progettuale poi reale, di un edificio ormai ridotto a rudere.

3. La ricognizione dei resti deve consentire di identificare e riconfigurare con certezza le dimensioni generali in pianta ed alzato, la conformazione della copertura, la forma, il numero e la posizione delle aperture che l'edificio possedeva nel suo assetto originario, o meglio nel suo "ultimo" assetto edilizio, immediatamente precedente la condizione di rudere.

4. Gli interventi di ricostruzione filologica sono ammessi solo nel caso in cui siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) nei resti dell'edificio deve essere presente, in modo chiaro e documentabile (relativamente ad almeno una delle facciate dell'organismo edilizio), la linea di imposta del tetto, che va assunta come riferimento inderogabile per la determinazione della altezza della nuova ricostruzione;
- b) i resti delle murature esterne dell'edificio, devono corrispondere ad almeno il 35% della superficie complessiva delle murature esterne che l'organismo aveva originariamente.

Tale quantità complessiva è determinabile dalla ricostruzione filologica/geometrica dell'edificio originario, resa possibile dalla presenza della linea di imposta del tetto;

- c) i requisiti di cui sopra, devono essere documentati da adeguati elaborati grafici di rilievo in scala 1/50 (in cui siano chiaramente individuate le quote dei piani di calpestio interni ed esterni e le altezze delle murature superstiti), nonché da idonea e dettagliata documentazione fotografica.

5. Negli interventi di ricostruzione devono essere garantite le seguenti condizioni e limitazioni:

- a) le altezze non devono in nessun caso superare quelle individuate dalla esistente linea di imposta del tetto;
- b) non sono ammessi interventi di demolizione delle murature residue che in ogni caso, salvo situazioni di imminente pericolo di crollo (opportunamente documentate da precisi parametri quali: l'eccessivo fuori piombo delle murature, l'eccessivo dilavamento delle malte, ecc), devono essere conservate e consolidate;
- c) non sono ammessi interventi di ribassamento del piano di calpestio originario, esterno o interno agli edifici;
- d) non sono ammessi interventi per la realizzazione di scannafossi, scavi od altre opere comunque assimilabili, ad eccezione di quelli strettamente necessari per gli eventuali interventi di consolidamento delle fondazioni;
- e) le operazioni di consolidamento delle fondazioni devono essere realizzate con il sistema dell'intervento puntuale, tratto per tratto, mettendo in opera tutte le cautele per impedire crolli delle strutture sovrastanti;
- f) i solai, sia quelli orizzontali di calpestio che quelli inclinati di copertura, devono essere del tipo tradizionale, con struttura lignea in travi e travicelli di castagno;
- g) le finestre e le porte devono essere in numero e forma desumibile dalla ricostruzione filologica dell'edificio, non possono in nessun caso risultare in numero eccedente la media presente nelle tipologie esistenti;
- h) non sono ammesse nuove pareti divisorie interne in laterizio;
- i) le murature devono essere in scaglie di pietra locale, di dimensione e conformazione analoghe a quelle esistenti, murate con malta di calce;
- j) il manto di copertura, le gronde e i camini devono essere realizzati con i medesimi materiali e la medesima tipologia ancora individuabile negli edifici analoghi ancora presenti in loco;
- k) non sono ammessi marciapiedi e/o nuove pavimentazioni esterne di qualsiasi tipo, salvo il ripristino e/o restauro di quelle eventualmente esistenti;
- l) non è ammesso alcun tipo di recinzione esterna;
- m) non è ammesso alcun tipo di tettoia a copertura di porte di ingresso e/o simili.

Art. 13 - Annessi agricoli

1. La costruzione di annessi agricoli di tipo permanente è ammessa esclusivamente nelle Zone B₂ e C del Parco, secondo le modalità e la disciplina prevista dalla L.R. n. 64/95 e succ. mod. ed integr., privilegiando le tipologie costruttive tipiche della tradizione contadina locale.

2. Non è ammessa la costruzione e l'utilizzo di serre ad eccezione di quelle eventualmente previste in appositi programmi di ricerca scientifica, didattica e/o educazione ambientale, se gestiti dal Parco o da altri enti e associazioni con analoghe finalità. E' consentita la costruzione di serre nelle sole Zone C del Parco, quando funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e inserite all'interno di piani di miglioramento agricolo-ambientale ex L.R. n. 64/95 e succ. mod. ed integr.

Art. 14 - Manufatti agricolo - zootecnici di tipo precario

1. La costruzione di manufatti agricoli precari è ammessa esclusivamente nelle Zone B e C del Parco, secondo le modalità e la disciplina prevista dalla L.R. n. 64/95 e succ. mod. ed integr. e previa comunicazione al Parco.

2. Per manufatto agricolo precario è da intendersi un piccolo ricovero per attrezzi e/o per materiale da accantonarsi provvisoriamente, con superficie non superiore a 9 m² e con un'altezza massima di m 2,40. La precarietà della costruzione deve essere, tra l'altro, garantita dalla totale assenza sia di plinti o gettate di fondazione, sia di pavimentazioni cementizie o di pavimentazioni in piastrelle anche appoggiate. E' consentita la protezione dal suolo naturale del terreno tramite la sistemazione di un tavolato eventualmente rialzato da spessori lignei. Sono in ogni caso vietati i materiali non tradizionali ed in particolare: tubolari e/o profilati di ferro, tamponamenti verticali, orizzontali o inclinati in pannelli di conglomerato ligneo, di materie plastiche e di metallo.

3. La costruzione di serre a carattere stagionale è ammessa esclusivamente nelle Zone C del Parco, secondo le modalità e la disciplina prevista dalla L.R. n. 64/95 e succ. mod. ed integr. e previa comunicazione al Parco.

4. Per serre a carattere stagionale è da intendersi un manufatto per la coltivazione prevalente di colture ortive, occupante una superficie non superiore ai 25 mq. La precarietà della serra deve essere garantita dalla totale assenza di plinti e di gettate di fondazione, è inoltre ammesso l'impiego di struttura portante in legno e/o metallo con tamponatura in materiale plastico.

5. Nelle Zone B e C sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali ad uso delle attività pastorali, quali ricoveri di emergenza per i greggi, abbeveratori, recinti e stazzi, secondo le modalità e la disciplina prevista dalla L.R. n. 64/95 e succ. mod. ed integr. e previa comunicazione al Parco. Tali costruzioni sono soggette a rimozione al termine del periodo di utilizzo.

Art. 15 - Costruzioni temporanee provvisorie e stagionali a carattere non agricolo

1. Non sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali, ad eccezione di quelle necessarie per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Parco a fini promozionali, didattici e scientifici o da altri enti e associazioni con le medesime finalità, purché non localizzate nelle Zone A del Parco.

2. Nelle Zone B₂ e C sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali per la vendita dei prodotti tipici del Parco. La sistemazione temporanea e provvisoria di tali costruzioni è soggetta al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco.

Art. 16 - Impianti tecnologici ed utenze

1. Negli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati, la messa in opera d'impianti tecnologici deve rispettare i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) opere di allaccio alle reti di servizio

I vani di contenimento dei sistemi di misurazione delle energie e delle materie erogate agli utenti devono di norma essere ricavati "ad incasso", all'interno delle murature esistenti o di progetto dell'organismo edilizio principale o dei suoi annessi. Deve sempre porsi particolare cura affinché l'inserimento dei contatori non abbia ad interferire formalmente con gli elementi costitutivi della facciata quali finestre, lesene, archi o porzioni di murature in pietra a vista. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un inserimento ad incasso senza pregiudicare l'aspetto e le caratteristiche costitutive

della facciata, è ammessa la realizzazione di piccoli volumi di contenimento che fuoriescono dai corpi di fabbrica, purché in adiacenza alle murature e al piano di campagna.

Non sono ammessi manufatti esterni e distinti dai principali volumi edilizi a meno che tali localizzazioni non siano necessarie per ragioni di sicurezza o per particolari condizioni dell'organismo edilizio.

La sistemazione dei contatori, realizzata tramite incasso nelle murature esistenti e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, non è da sottoporre al rilascio del **Nulla osta** del Parco. Al contrario, la sistemazione dei contatori che realizzi nuovi volumi, sia in adiacenza che esterni all'organismo edilizio, è da sottoporre al rilascio del **Nulla osta** del Parco.

b) opere ed impianti tecnologici

Non è consentita la realizzazione o l'installazione di impianti tecnologici esterni agli organismi edilizi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, purché inseriti nei piani di miglioramento agricolo ambientale previsti dalla L.R. 64/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'installazione di serbatoi per combustibili è consentita solo nei casi in cui sia possibile il loro interrimento.

E' consentita l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative, purché non ci siano interferenze tra questi e le tipologie edilizie storiche e le tipologie comunque presenti nelle Zone A e B, e purché la messa in opera di tali impianti sia improntata a criteri di reversibilità, comporti minimi movimenti di terra, sia inserita nell'ambiente tramite un insieme di opere a basso contenuto edilizio.

c) smaltimento delle acque piovane

Ogni progetto edilizio da sottoporre al rilascio del **Nulla osta** del Parco deve prevedere un puntuale ed idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai terreni circostanti l'organismo edilizio. Tale smaltimento deve essere realizzato tramite un insieme coordinato di canalette e cunette tracciate sul terreno con l'ausilio di pietrame e senza l'uso di opere in conglomerato cementizio.

Art. 17 - Demolizioni

1. Non sono ammesse demolizioni ad eccezione di quelle funzionali ad interventi globali di ristrutturazione urbanistica preventivamente autorizzati e di quelle motivate da oggettive ragioni di precarietà strutturale debitamente attestata da tecnico abilitato e preventivamente autorizzate con **Nulla osta** del Parco.

Art. 17 Bis Costruzione di piscine

1. Nelle Zone C del Parco, è consentita la realizzazione di piscine purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

2. La realizzazione di piscine è consentita esclusivamente nell'ambito di alberghi, pensioni e strutture agrituristiche: tali manufatti possono essere realizzati solo all'interno dei fondi di pertinenza dell'azienda agriturbistica e devono essere di stretta pertinenza degli edifici destinati alle funzioni ricettive;

3. L'intervento deve rispettare i criteri sostenibilità in relazione agli approvvigionamenti energetici e in generale nelle soluzioni tecniche adottate;

4. L'intervento deve rispettare i criteri di reversibilità in relazione alle tecnologie costruttive utilizzate che devono poter facilmente consentire un eventuale smantellamento del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi;

5. Il volume della piscina deve essere contenuto nel piano di campagna. Le modificazioni della morfologia del sito devono essere minime. Nel caso di siti in pendenza, eventuali opere di contenimento delle pareti a valle dovranno essere realizzate con terrapieni rinverditi. Non sono consentite opere di contenimento in muratura ad eccezione di murature a secco se presenti e già utilizzate in loco. A consolidamento dei versanti e dei terrapieni è prescritto l'uso delle tecniche della ingegneria naturalistica;

6. Nella richiesta di Nulla osta del Parco, dovrà essere allegata una dichiarazione del richiedente, di messa a disposizione dell'invaso per finalità pubbliche relative al rifornimento da parte dei mezzi aerei e terrestri impiegati nelle operazioni di antincendio boschivo, attuate nell'ambito del Piano Antincendi Boschivi della Regione Toscana;

7. Nel progetto dovranno essere indicate le fonti di approvvigionamento idrico e le modalità di smaltimento delle acque utilizzate;

8. La superficie delle piscine non potrà essere superiore a 70 mq; il fondo e le pareti interne delle piscine dovranno essere di colore scuro;

art. 17 Tris Costruzione di vani interrati

Nelle Zone C del Parco è consentita la realizzazione di piccoli vani completamente interrati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Non è ammessa la realizzazione di tali vani interrati nei metati e seccatoi (essiccatoi per castagne) e in tutti gli altri edifici che per le loro caratteristiche costruttive e tipologiche, costituiscono esempi particolarmente significativi e ben conservati delle architetture rurali apuane;
2. L'intervento deve essere contenuto nei limiti di superficie del manufatto esistente e non deve comportare alcuna alterazione del suo aspetto esteriore;
3. La realizzazione del vano interrato dovrà tenere conto delle condizioni di stabilità del manufatto esistente che non potrà essere demolito;
4. L'altezza massima del vano interrato non dovrà superare i 220 cm;
5. L'accesso al vano interrato dovrà essere previsto solo dall'interno del fabbricato esistente;

Sezione III - Interventi sul paesaggio rurale

Art. 18 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici

1. Il Regolamento consente, all'interno delle Zone B e C del Parco, la realizzazione dei seguenti interventi negli spazi aperti di pertinenza degli edifici:

a) recinzioni

Sono ammesse recinzioni purché strettamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e purché realizzate interamente in legno o, in subordine, da pali in legno e reti metalliche non plastificate. E' possibile autorizzare recinzioni diverse e permanenti,

nella forma “anti-lupo”, nei luoghi in cui si dimostri la necessità dell’intervento. In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti. Sono altresì ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle di cui sopra, sempre che funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

b) pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne di servizio ai fabbricati sono ammesse limitatamente alle Zone C e alla realizzazione dei percorsi di distribuzione adiacenti ai fabbricati stessi. I percorsi di distribuzione possono avere larghezze non superiori a m 1,2. Per i fabbricati ad uso abitativo è possibile mettere in opera pavimentazioni, adiacenti la facciata principale, con larghezze fino a m 2,4.

Le pavimentazioni esterne si avvalgono dell’uso esclusivo di pietre locali posate a secco direttamente sul terreno. Non è ammesso l’uso di conglomerati cementizi. Sono ammesse pavimentazioni in ghiaia e pavimentazioni in conglomerati di terre rinforzate. Sono ammesse eccezioni a quanto stabilito alla presente lettera, per le pavimentazioni strettamente funzionali a particolari lavorazioni agro-silvo-pastorali, purché inserite nei piani di miglioramento agricolo ambientale previsti dalla L.R. 64/95 e succ. mod. ed integr.

c) arredi esterni

Gli elementi di arredo esterno agli edifici – quali fontane, panchine ed altro – devono essere realizzati con materiali locali e secondo tipologie e forme consolidate e presenti nel paesaggio circostante.

d) piantumazioni

A corredo degli edifici e all’interno delle loro aree di pertinenza è consentita la messa a dimora unicamente di piante ad habitus arboreo ed arbustivo di popolazioni locali di specie autoctone. L’uso di entità esotiche è possibile in luoghi in cui è documentabile la preesistenza delle stesse, oppure è desumibile dal contesto architettonico.

E’ ammesso l’impianto di filari di siepi, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie di popolazioni locali di specie autoctone, con preferenza al bosso [*Buxus sempervirens* L.] e, in subordine, all’alloro [*Laurus nobilis* L.], all’agrifoglio [*Ilex aquifolium* L.], alla rosa [*Rosa canina* L.], ecc. Su porzioni limitate dei confini del lotto edificato, è consentita la piantumazione di siepi come surrogato della recinzione.

e) illuminazioni

Le luci elettriche esterne devono essere strettamente necessarie per segnalare l’ingresso e i percorsi verso le abitazioni. I punti illuminanti dovranno essere rivolti verso il basso e non potranno utilizzare lampade al neon o con colorazioni diverse da quelle prodotte dalle normali lampade ad incandescenza.

f) insegne

E’ vietato apporre insegne luminose di qualsiasi tipo. E’ ammessa una cartellonistica di indicazione commerciale, strettamente contigua ed adiacente al fabbricato interessato, da sottoporre comunque al rilascio del **Nulla osta** del Parco.

g) porticati e tettoie

Non è consentita la realizzazione di nuovi porticati e tettoie in muratura. Sono consentite strutture tipo “pergolato” in legno, da realizzarsi secondo le tipologie presenti in loco.

h) antenne per le telecomunicazioni

E’ consentita l’installazione di antenne paraboliche nelle abitazioni dei residenti e nelle strutture ricettive, utilizzando soluzioni di mitigazione. Sono escluse le Zone A e gli insediamenti di cui all’art. **12, comma 1**, del presente Regolamento

Art. 19 - Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Il Regolamento favorisce interventi tesi alla tutela e al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali e al ripristino dei paesaggi agrari tradizionali, purché non localizzati nelle Zone A del Parco.

2. Per interventi di manutenzione e restauro delle sistemazioni agrarie tradizionali si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) ciglioni

Terrazzamenti caratteristici dei seminativi del “casale”, degli “alpeggi” e, di norma, degli spazi campivi ed orticoli posti d’intorno agli edifici rurali sparsi, in cui i muretti sono sostituiti da scarpate di terra. Presentano forme allungate, con sviluppo lungo le isoipse e andamento sinuoso e conforme alle linee di impluvio; la larghezza del terrazzo è variabile, mentre l’altezza non supera quasi mai i 2,5 m. Si caratterizzano per l’assenza di pietrame di sostegno e il consolidamento del terreno agrario è dato, soprattutto sul “ciglio” del terrazzo, dal tenace cotico di graminacee, con particolare dominanza di paléo [*Brachypodium genuense* (DC.) Roemer et Schultes; *B. rupestre* (Host) Roemer et Schultes].

La manutenzione ed il restauro è possibile con movimenti di terra, livellamento dei terrazzi e compattazione delle scarpate anche ad opera di piccoli mezzi meccanici. La ricostituzione del cotico erboso può avvenire attraverso i semi provenienti da popolazioni locali di specie vegetali autoctone oppure per impianto di individui adulti “spellicciati” altrove.

b) muretti a secco

Terrazzamenti presenti nelle aree rurali, talvolta insieme ai ciglioni, con prevalenza nei luoghi a maggiore acclività o diffusione di materiale litoide disponibile, proveniente da spietramento dei terreni o da limitrofe attività estrattive. Presentano forme, sviluppo, andamenti e dimensioni analoghi ai precedenti, differenziandosi per la sostituzione delle scarpate di terra con muri di pietrame sovrapposto ad arte, senza malta di coesione.

La manutenzione ed il restauro è possibile con movimenti di terra e livellamento dei terrazzi anche ad opera di piccoli mezzi meccanici. Gli interventi sui muretti devono avvenire con l’impiego di clasti allungati provenienti dal substrato affiorante e, in subordine, con altro materiale disponibile purché locale. E’ consentito l’uso di pezzami derivati da attività estrattiva e da prime lavorazioni in loco, purché il materiale abbia origine prossima al sito e le pietre presentino una sola faccia interessata da operazioni di taglio, da non rendere visibile. In casi particolari, per garantire maggiore stabilità, è possibile utilizzare malta cementizia nella parte più interna dei muretti.

c) lunette

Terrazzamenti diffusi quasi esclusivamente nei castagneti, con sviluppo limitato ad una o più piazzole di raccolta dei frutti, tutt’attorno ad esemplari arborei della relativa specie coltivata. Pur di dimensioni più ridotte rispetto ai muretti a secco e con forma tipica semicircolare o lunata, presentano tecniche costruttive analoghe, per la presenza, nella scarpata, di un rilevato a secco di pietre locali giustapposte.

La manutenzione ed il restauro è possibile con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, mentre le pietre da utilizzare debbono provenire esclusivamente da materiale reperito nello stesso fondo, anche se costituito da coperture detritiche colluviali.

d) muri di sostegno

I muri di sostegno presenti lungo la viabilità pedonale storica sono da mantenere tramite interventi di consolidamento, ripristino e ricostruzione. Non è consentito il loro smantellamento. Le pietre da utilizzare debbono provenire esclusivamente da materiale reperito in loco. Le tecnologie costruttive da utilizzare devono essere quelle tipiche della muratura a secco. E’ consentito l’uso di malte di calce nel caso in cui se ne riscontri la presenza nelle parti preesistenti.

CAPO II
INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO

Art. 20 - Divieto d'apertura di nuove strade

1. Nel territorio del Parco non è ammessa la costruzione di nuove tratte stradali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 32 delle N.T.A.P.P. e dagli elaborati cartografici richiamati.

2. Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le piste non asfaltate necessarie allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, purché non passanti attraverso le Zone A del Parco e previste dai piani di miglioramento agricolo-ambientale di cui alla L.R. n. 64/95 e succ. mod. ed integr., nonché la realizzazione di nuova viabilità per protezione civile ed antincendio boschivo, purché non prevedano attraversamento degli spartiacque principali della catena Apuana.

3. Previa preventiva valutazione di impiego di altri metodi di esbosco del materiale legnoso a minore impatto ambientale, nelle Zone B e C è altresì ammessa la realizzazione di piste temporanee per l'esbosco, strettamente necessarie alle utilizzazioni boschive e laddove non comportino rilevanti movimenti di terra e notevoli modificazioni morfologiche del terreno. Le stesse dovranno essere oggetto di ripristino al termine dei lavori. L'apertura delle suddette piste temporanee è soggetta al rilascio del Nulla osta del Parco e di stipula d'apposita convenzione con garanzia fidejussoria.

4. Nelle Zone C del Parco è consentita l'apertura di nuove strade carrabili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La nuova strada deve avere la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato adibito a civile abitazione (in cui il richiedente risiede stabilmente da almeno 2 anni) alla viabilità esistente, regolarmente autorizzata ai sensi delle vigenti norme;
- Il nuovo tracciato, compatibilmente con l'orografia del terreno, deve sviluppare la minima lunghezza, ed in ogni caso non può superare uno sviluppo di 1.000 metri lineari, ed una pendenza media del 10% ed una pendenza massima non superiore al 15%;
- La strada deve essere del tipo "bianco" con una larghezza di carreggiata non superiore a 2,50 metri lineari, comprese le banchine e le cunette;
- La strada deve prevedere tutte le opere necessarie ed utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;
- Le opere di contenimento e consolidamento dei versanti, ove siano previste, dovranno possibilmente riferirsi alle tecniche della ingegneria naturalistica;

5. Nelle Zone C del Parco è consentita l'apertura di piste temporanee carrabili, a servizio dei cantieri edili di ristrutturazione edilizia, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La pista temporanea deve avere la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato esistente, in cui siano da eseguirsi lavori edili ammissibili ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, alla viabilità esistente autorizzata ai sensi delle vigenti norme;
- Il nuovo tracciato, compatibilmente con l'orografia del terreno, deve sviluppare la minima lunghezza, ed in ogni caso non può superare uno sviluppo di 500 metri lineari ed una pendenza media del 10%;
- La pista deve avere una larghezza di carreggiata non superiore a 2,00 metri lineari, comprese le banchine e le cunette, e deve presupporre movimenti di terra, sbancamenti e modificazioni reversibili;
- La pista deve prevedere tutte le opere necessarie ed utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;

- La pista, una volta terminati i lavori edili, dovrà essere smantellata e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi anteriore alla sua realizzazione;
- La pista potrà essere autorizzata per una durata massima di anni 3.
- Il richiedente, in allegato alla domanda di realizzazione della pista temporanea, dovrà produrre polizza fidejussoria, a favore del Parco, in cui siano garantiti i costi necessari al suo smantellamento e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Parco si riserva comunque di valutare la congruità delle cifre individuate come costi di ripristino nella polizza fidejussoria;

Art. 21 - Categorie d'intervento viario

1. Il Regolamento, nell'indicare le modalità d'intervento sul patrimonio viario esistente, sia rurale che tradizionale, fa riferimento alle seguenti definizioni, in accordo con quanto contenuto nell'art. 9 delle N.T.A.P.P.:

a) manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dell'organismo viario e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti per lo smaltimento delle acque piovane. Tali interventi – non soggetti al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco – non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o formali dell'organismo viario.

b) manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi costitutivi dell'organismo viario. Tali opere e modifiche – soggetti al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco – non potranno comunque comportare alterazioni agli elementi costitutivi e al carattere architettonico dell'organismo viario.

c) ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione viaria sono quelli rivolti a trasformare gli organismi viari mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo viario in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi – soggetti al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco – comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'organismo viario, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati.

Art. 22 - Interventi ed opere sulla viabilità carrabile ordinaria

1. Per interventi sulle tratte viarie esistenti, carrabili e prive di elementi di valore storico, e così pure per la realizzazione di nuovi raccordi o adeguamenti previsti dal Piano, sono ammessi gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione, ed inoltre si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a) pavimentazioni

Le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade "bianche" esistenti devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. La trasformazione del manto di ghiaia e terra battuta in manto di bitume allo scopo di rendere più "stabile e sicuro" il fondo stradale, deve essere limitata allo stretto indispensabile e solo dopo che sia dimostrato che tale stabilità non sia raggiungibile con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni naturali e/o in terra naturale.

Altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino, ad eccezione dei casi in cui non siano in contrasto o di intralcio per la sicurezza della circolazione.

b) opere d'arte stradale

Le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e similari, di carattere storico (anteriori al 1940) devono di norma essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione. Fanno eccezione quei particolari casi, opportunamente documentati dall'ente attuatore dell'intervento, in cui tali elementi storici devono essere abbattuti e/o sostituiti con nuovi sistemi, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per la circolazione.

Nella costruzione di nuove opere d'arte si deve di norma realizzare una organica continuità di forme, dimensioni e materiali con quelle storiche presenti nel contesto. Nella realizzazione di muri di contenimento delle scarpate è consentito l'uso del cemento armato purché rivestito con paramento di pietra di provenienza locale. Non è ammesso l'uso di pannelli prefabbricati con incorporato il rivestimento in pietra.

I parapetti stradali devono essere del tipo in muratura tradizionale o del tipo ligneo. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza sulla circolazione stradale.

I nuovi interventi di consolidamento dei versanti e delle scarpate devono essere realizzate, ove possibile, con le tecniche della ingegneria naturalistica.

Art. 23 - Interventi ed opere sulla viabilità storica

1. Appartengono alla categoria della "viabilità storica" i tratti viari, carrabili e pedonali, individuati dalla cartografia del Piano, con particolare riferimento alle mulattiere e ai sentieri della rete del C.A.I.

2. Per le tratte viarie ricomprese nel presente articolo sono di norma ammissibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di ogni altro intervento eventualmente necessario per garantire condizioni di sicurezza per la circolazione e di incolumità per le persone e le cose.

3. Gli interventi sono attuati nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'art. 28 delle N.T.A.P.P. e in applicazione dei seguenti criteri generali relativi ai materiali e alla tecnologie costruttive:

a) pavimentazioni

Le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade "bianche" devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. Quelle in selciato di pietra delle strade pedonali e delle mulattiere vanno mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. Altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento e ripristino, ad eccezione dei casi in cui non siano in contrasto o di intralcio per la sicurezza della circolazione.

Negli interventi di manutenzione, le pavimentazioni bituminose tradizionali esistenti nelle zone A e B, devono di norma essere sostituite con pavimentazioni di bitumi trasparenti a pigmenti naturali.

b) opere d'arte stradale

Le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e similari, di carattere storico (anteriori al 1940) devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione. Le nuove opere d'arte devono essere realizzate con materiali e tipologie costruttive tradizionali e comunque analoghe a quelle già presenti nella strada. E' consentito l'uso di cemento armato per garantire condizioni di stabilità e di sicurezza altrimenti non realizzabili. I parapetti

stradali devono essere del tipo in muratura tradizionale o del tipo ligneo. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza sulla circolazione stradale.

Nei nuovi interventi di consolidamento dei versanti e delle scarpate devono essere utilizzate, ove possibile, opere realizzate con tecniche della ingegneria naturalistica.

Art. 24 - Segnaletica e cartellonistica

1. Le caratteristiche tecniche, nonché i termini e le modalità d'installazione e aggiornamento della segnaletica e cartellonistica indicatoria dei limiti dell'area protetta e contigua, della zonizzazione interna al Parco, delle sue emergenze paesaggistiche ed ambientali, delle attività consentite e di quelle vietate, sono disciplinati da apposito Regolamento attuativo, approvato dall'Ente Parco, a seguito dei risultati di uno studio complessivo ed unitario.

2. L'indicazione dei percorsi di visita al Parco, lungo strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali ed interpoderali, adotta la simbologia e le caratteristiche tecniche della segnaletica orizzontale e verticale del C.A.I., opportunamente integrata dal simbolo dell'area protetta, nel rispetto delle norme della L.R. 20 marzo 1998, n. 17 e succ. mod. ed integr., riguardante la "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche".

3. E' vietato utilizzare segnaletica e cartellonistica diversa da quella indicata nei due commi precedenti. E' fatto divieto a chiunque di apporre elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non espressamente autorizzati dall'Ente Parco.

CAPO III

INTERVENTI ED OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA E DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI

Art. 25 - Interventi sui manufatti esistenti

1. I manufatti storici esistenti (anteriori al 1940), relativi ad opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti, devono essere mantenuti tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino.

2. Motivazioni correlate al rischio idraulico possono prevederne la modificazione, sostituzione o la demolizione.

Art. 26 - Interventi di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti

1. Oltre i divieti di cui all'art. 19 delle N.T.A.P.P., valgono le prescrizioni di cui al presente articolo in materia di difesa del suolo e gestione delle acque.

2. Nelle Zone A e **B1** le nuove opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti devono essere realizzate esclusivamente con le tecniche della ingegneria naturalistica. Deroghe a ciò possono essere consentite nei soli casi in cui si dimostri l'impossibilità di garantire la sicurezza e la salvaguardia di persone e cose.

3. Nelle Zone B2, C e D le nuove opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti devono essere realizzate principalmente facendo ricorso alle tecniche della ingegneria naturalistica. Sono escluse dall'impiego di tali tecniche le briglie, di qualsiasi forma e dimensione, lungo i corsi d'acqua principali, con portata media superiore a 100 l/s.

4. L'uso del cemento armato è in ogni caso limitato a particolari e specifici interventi di consolidamento, altrimenti non realizzabili con altre tecniche.

CAPO IV
RETI ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 27 - Interventi ed opere sugli elettrodotti esistenti

1. Gli interventi e le opere sugli elettrodotti esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:

a) manutenzione degli impianti

Gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non sono soggetti al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco.

Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di individui arborei è soggetto al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco.

b) smantellamento degli impianti inutilizzati

La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

Art. 28 - Realizzazione di nuovi elettrodotti

1. La realizzazione di nuovi elettrodotti fa riferimento alle seguenti modalità:

a) reti ed impianti ad alta tensione (tensione nominale compresa tra 30 e 150 kV)

E' ammessa la realizzazione di impianti ad alta tensione nelle sole zone C e D.

b) reti ed impianti a media e bassa tensione (tensione nominale inferiore a 30 kV)

E' ammessa la realizzazione di nuovi impianti a media e bassa tensione nelle zone B, C e D.

Nella realizzazione di nuovi impianti, si dovrà evitare l'attraversamento di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, prendendo in considerazione percorsi alternativi. Nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, in cui siano presenti strade vicinali, comunali e/o provinciali, le linee, di norma, dovranno essere interrato lungo il tracciato di detta viabilità.

Le linee in cavo aereo dovranno, di norma, prevedere:

- pali di sostegno prioritariamente realizzati in legno, o in alternativa in metallo verniciato;
- conduttori a cavo isolato tripolare ad elica visibile;
- opere di fondazioni dei pali di sostegno di minima dimensione e completamente interrate.

L'attraversamento delle aree boscate deve essere realizzato, di norma, tramite linee in cavo aereo isolato tripolare ad elica visibile, che consente la massima riduzione delle operazioni di taglio e sfrondamento.

Nella realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato; la messa in opera dello stesso deve avvenire tramite l'utilizzo della rete viaria esistente e/o tramite sistemi di trasporto alternativi.

c) allaccio delle utenze

Per le norme e le prescrizioni da considerare nelle operazioni di allaccio delle utenze si rimanda a quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 29 - Smantellamento degli elettrodotti nelle riserve

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti gestori di elettrodotti devono smantellare le linee elettriche in esercizio passanti nelle Zone A.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti responsabili (o aventi causa da essi) della costruzione di elettrodotti non più in servizio, devono bonificare i resti di tali tratte nelle Zone A. Tale termine si eleva ad anni quattro nelle Zone B.

CAPO V

RETI ED IMPIANTI PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 30 - Interventi ed opere sugli impianti esistenti

1. Gli interventi e le opere sugli impianti esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:

a) manutenzione degli impianti

Gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non sono soggetti al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco.

Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di individui arboree è soggetto al preventivo rilascio del **Nulla osta** del Parco.

b) smantellamento degli impianti inutilizzati

La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

Art. 31 - Realizzazione di nuovi impianti

1. La realizzazione di nuovi elettrodotti fa riferimento alle seguenti modalità:

a) reti ed impianti per la telefonia fissa

Nelle zone A e B₁ non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, ad eccezione di quelli necessari al soccorso e a servizio di rifugi e foresterie del Parco e di associazioni riconosciute.

Nella realizzazione di nuovi impianti, si dovrà evitare l'attraversamento di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, prendendo in considerazione percorsi alternativi. Nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, in cui siano presenti strade vicinali, comunali e/o provinciali, le linee, di norma, dovranno essere interrato lungo il tracciato di detta viabilità.

Le linee in cavo aereo dovranno, di norma, prevedere:

- pali di sostegno prioritariamente realizzati in legno, o in alternativa in metallo verniciato;
- opere di fondazioni dei pali di sostegno di minima dimensione e completamente interrate;

Nella realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato; la messa in opera dello stesso deve avvenire tramite l'utilizzo della rete viaria esistente e/o tramite sistemi di trasporto alternativi.

b) impianti ripetitori per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni

Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione e l'installazione di nuovi impianti di ripetizione.

c) allaccio delle utenze

Per le norme e le prescrizioni da considerare nelle operazioni di allaccio delle utenze si rimanda a quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 32 - Smantellamento degli impianti nelle riserve

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti gestori di linee in cavo aereo di telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia mobile o per le telecomunicazioni, devono smantellare i propri impianti in esercizio passanti o presenti nelle Zone A.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti responsabili (o aventi causa da essi) della costruzione di linee in cavo aereo di telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia mobile o per le telecomunicazioni, non più in servizio, devono bonificare i resti di tali impianti nelle Zone A. Tale termine si eleva ad anni quattro nelle Zone B.

TITOLO III

Svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio

Art. 33 - Norme di carattere generale

1. Le attività artigianali possono essere svolte esclusivamente nelle Zone B₂, C e D del Parco, nel rispetto delle norme del presente Regolamento. Nelle stesse Zone non ci sono limiti, d'ordine generale, alle attività commerciali e di servizio.

2. Nelle Zone A del Parco sono vietate le attività di tipo artigianale, commerciale e di servizio, con l'esclusione di quelle esercitate dall'Ente Parco,.

3. Nelle Zone B₁ sono consentite le attività commerciali e di servizio dell'Ente Parco, sia in forma diretta che tramite soggetti terzi appositamente convenzionati. Sono fatte salve le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 34 - Svolgimento delle attività artigianali

1. Nelle Zone del Parco in cui sono ammesse, le attività artigianali devono rispondere ai seguenti requisiti:

- l'attività non deve liberare nell'ambiente alcun residuo di lavorazione sia esso solido liquido e gassoso;
- i residui di lavorazione prodotti e opportunamente raccolti, devono essere allontanati dal territorio del Parco e assicurati alle discariche autorizzate;
- non sono ammesse lavorazioni che producano emissioni sonore persistenti superiori a 70 dB;

- i materiali da accatastare all'esterno devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio.

Art. 35 - Attività artigianali ammesse

1. Le attività artigianali ammesse nelle Zone del Parco di cui all'art. 33, comma 1 del presente Regolamento, sono le seguenti:

a) attività di trasformazione dei prodotti alimentari

Attività di trasformazione dei prodotti del sottobosco e di quelli agro-alimentari biologici, a condizione che utilizzino prevalentemente produzioni naturali provenienti dall'area apuana e si avvalgano di cicli di lavorazione tradizionali.

b) attività di prima lavorazione del legno

Attività di prima lavorazione del legno, a condizione che utilizzino legnami provenienti dall'area apuana.

c) attività di prima lavorazione del marmo

Attività di prima lavorazione del marmo, diverse dalla semplice squadratura del blocco, esclusivamente se previste dagli elaborati del Piano per il Parco.

d) attività di lavorazione di ferro, marmo e pietre

Attività di lavorazione dei materiali di cui sopra a condizione che per dimensioni del fabbricato, cicli di lavorazione e prodotto offerto si configurino inequivocabilmente come "botteghe artigiane".

Art. 36 - Svolgimento delle attività commerciali

1. Le attività commerciali ammesse nelle Zone del Parco di cui all'art. 33 del presente Regolamento, non prevedono il commercio ambulante.

2. Eccepisce dal divieto di cui al comma precedente la vendita di prodotti derivanti dalla attività di selvicoltura, dall'allevamento e dall'agricoltura biologica, comprese la lavorazione e la trasformazione dei prodotti aziendali, esercitate all'interno del Parco o nei territori circostanti. Tale attività di vendita deve essere autorizzata dal Parco, svolgersi in luoghi da questo deputati e interessare prodotti certificati con marchi di qualità riconosciuti dalla normativa quanto meno regionale.

3. Deroghe al divieto di cui al primo comma sono possibili, con provvedimento motivato dell'Ente, in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali, o altre manifestazioni organizzate dal Parco o altri enti pubblici e associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/86.

4. Altre attività commerciali, se consentite, possono svolgersi esclusivamente all'interno di edifici esistenti.

5. I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio.

6. La vendita di guide, manuali, pubblicazioni, gadgets, ecc. sul Parco e/o prodotte dall'Ente, possono svolgersi in luoghi e con modalità definite dal Parco con apposito Regolamento.

Art. 37 - Svolgimento delle attività di servizio

1. Le attività di servizio ammesse nelle Zone del Parco di cui all'art. 33 del presente Regolamento, sono le seguenti:

a) attività di informazione turistica ed ambientale sul Parco

La attività di informazione turistica ed ambientale sul Parco deve essere esercitata secondo modalità e luoghi autorizzati dall'Ente.

b) attività di ricezione e pernottamento

La attività di ricezione e pernottamento è consentita, purché all'interno di esercizi regolarmente autorizzati e nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di ristorazione.

TITOLO IV

Modalità di escavazione e di risistemazione delle cave e delle discariche

CAPO I

ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E DI PRELIEVO DI LAPIDEI

Art. 38 - Norme di carattere generale

1. La disciplina delle attività di cava ha, quali fonti principali, l'Allegato "Attività estrattive" al Piano, nonché il presente Titolo IV del Regolamento. Le attività di escavazione si svolgono unicamente nelle Z.C.C., mentre limitati prelievi di materiali lapidei possono eccezionalmente svolgersi anche all'interno del Parco.

2. I limiti di destinazione d'uso delle aree estrattive, definite dagli elaborati grafici dell'Allegato "Attività estrattive" al Piano, proseguono nel sottosuolo come proiezione geodetica.

3. Non sono consentite attività di escavazione in cui, a regime, la quantità dei materiali di scarto prodotti (scaglie e detriti di marmo) superi la percentuale del 70% del totale del volume utile estratto, comprensivo di blocchi, semisquadrati ed informi utilizzabili per la lavorazione.

3. L'attività estrattiva non può modificare irreversibilmente invarianti strutturali del Piano, nonché distruggere o compromettere emergenze naturalistiche, geomorfologiche, storico-artistiche e beni rilevanti di archeologia industriale, ancorché ricompresi nelle Z.C.C. di cui all'art. 13 delle N.T.A.A.E.

4. Nelle operazioni ordinarie di coltivazione di pietre ornamentali non è consentito l'uso di esplosivi. Sono ammesse deroghe, su espressa e puntuale previsione dell'organo preposto alla tutela della salute dei lavoratori, nei casi in cui il loro utilizzo sia indispensabile a garantire condizioni di sicurezza, altrimenti non possibili con altri sistemi e tecnologie di asportazione del materiale lapideo.

Art. 39 - Modalità d'intervento nelle Z.C.C. 1

1. L'attività di cava nelle Z.C.C. di tipologia 1 – di cui all'art. 13 delle N.T.A.A.E. – viene di norma esercitata secondo le seguenti tipologie di coltivazione:

a) cantieri a cielo aperto:

a1) coltivazione a gradoni;

a2) coltivazione a pozzo o fossa;

a3) coltivazione in sottotecchia;

b) cantieri in sotterraneo.

2. Gli interventi possibili di “trasformazione” (TR.1 -3) dei siti estrattivi sono descritti nelle categorie tipologiche di cui all’art. 8 delle N.T.A.A.E. Gli interventi ammessi sono specificamente indicati, per ogni sito, dalle tabelle di cui all’art. 13, comma 7 delle stesse N.T.A.A.E.

3. Nei cantieri a cielo aperto, i fronti di coltivazione devono, di norma, giacere su piani orizzontali e verticali. Sono consentite diverse giaciture solo se motivate e dovute a specifiche condizioni dello stato di fratturazione dell’ammasso roccioso o di altre particolari condizioni strutturali e morfologiche.

4. Nei cantieri a cielo aperto, i fronti di lavorazione devono, di norma, essere conformati a gradoni con pedate delle dimensioni minime di m 3 ed alzate delle dimensioni massime di m 15. Sono ammesse diverse conformazioni e dimensioni solo se motivate e dovute a specifiche condizioni dello stato di fratturazione dell’ammasso roccioso o di altre particolari condizioni strutturali e morfologiche.

5. Nei cantieri a pozzo o fossa non deve essere superata una profondità superiore ad una volta e mezzo il diametro della circonferenza che meglio approssima l’imbocco dello stesso pozzo e fossa. Per le dimensioni dei gradoni valgono i limiti di cui al precedente comma.

6. Nei cantieri in sottotecchia il fronte di lavorazione non deve superare l’altezza di m 30, fatte salve le condizioni di sicurezza e di stabilità dell’ammasso roccioso.

7. Nei cantieri in sotterraneo è consentita la realizzazione di aperture supplementari verso l’esterno solo se finalizzate all’aerazione. Tali aperture devono essere segnalate e protette, e non devono avere dimensioni tali da consentire ulteriori accessi. Non è consentita la realizzazione di aperture in area Parco.

Art. 40 - Modalità d’intervento nelle Z.C.C. 2

1. L’attività di cava nelle Z.C.C. di tipologia 2 – di cui all’art. 13 delle N.T.A.A.E. – viene di norma esercitata secondo le seguenti tipologie di coltivazione:

- a) cantieri a cielo aperto:
 - a1) coltivazione a gradoni;
 - a2) coltivazione in sottotecchia;
- b) cantieri in sotterraneo.

2. Gli interventi possibili di “trasformazione” (TR.4) dei siti estrattivi sono descritti nelle categorie tipologiche di cui all’art. 8 delle N.T.A.A.E. Gli interventi ammessi sono specificamente indicati, per ogni sito, dalle tabelle di cui all’art. 13, comma 7 delle stesse N.T.A.A.E.

3. Per l’impianto, l’esercizio e la gestione dei cantieri estrattivi in Z.C.C. di tipologia 2 valgono le norme individuate al precedente articolo.

4. Ogni cava inserita nelle Z.C.C. di tipologia 2 ha un tetto quantitativo di prelievo estrattivo, comprensivo di materiale utile alla produzione lapidea e pure di residui inerti derivanti dall’escavazione, pari ad una media annua di 1000 m³, che si dimezza nel caso di materiali storici individuati al successivo art. 44, al fine di preservare la risorsa lapidea.

5. Al piano di coltivazione di ogni cava inserita nelle Z.C.C. di tipologia 2, va allegata una relazione che dimostri la lavorazione in loco ed un utilizzo di qualità del materiale estratto, a fini artistici ed artigianali, escludendo l’impiego per pavimentazioni e rivestimenti.

Art. 41 - Impianto, esercizio e gestione dei cantieri estrattivi

1. I cantieri estrattivi devono essere segnalati e delimitati al fine di garantire la sicurezza delle persone (lavoratori, visitatori, escursionisti, ecc.) e degli animali domestici e selvatici.

2. I cantieri estrattivi devono essere impostati secondo criteri razionali ed ordinati. Le aree destinate alle diverse funzioni estrattive (i fronti di estrazione, le aree per il deposito temporaneo dei blocchi estratti, le aree per il deposito temporaneo dei detriti, le aree e gli edifici di servizio, i ravaneti esistenti) devono essere precisamente individuate e distinte.

3. Nei cantieri estrattivi è consentita la presenza dei soli macchinari, tecnologie e materiali strettamente funzionali e necessari alle attività di coltivazione dei lapidei.

4. Non è in nessun caso consentito l'abbandono di macchinari, tecnologie e materiali di qualsiasi tipo. Non è altresì consentito l'abbandono di massi ciclopici e/o di blocchi informi di materiale lapideo.

5. Nel caso in cui un cantiere estrattivo abbia ad interferire con la rete dei sentieri e delle mulattiere storiche (con particolare riferimento ai sentieri del C.A.I.), il relativo progetto di coltivazione, una volta documentata e motivata l'impossibilità di non intercettare tale viabilità, deve predisporre una variante in sicurezza, da realizzarsi a cura del titolare della attività estrattiva, preventivamente allo smantellamento di quella esistente.

6. Per la realizzazione dei depositi d'acqua non è consentito l'utilizzo di cisterne di autoveicoli dismessi e rottamati.

7. Per la realizzazione degli edifici di servizio è consentito l'utilizzo di strutture prefabbricate purché perfettamente rimovibili e smantellabili, supportate da minime opere edili per la predisposizione dei piani di appoggio. E' consentito altresì il ricorso a muratura in scaglie di pietra, secondo la tradizione locale utilizzata sia negli antichi edifici di cava che nelle capanne pastorali. Negli edifici realizzati in muratura di scaglie di marmo sono consentite tettoie realizzate in lamiera, purché preventivamente previste ed inserite nel progetto di coltivazione.

8. Non è consentita la formazione e sistemazione permanente di opere in conglomerato cementizio, salvo i particolari casi in cui il loro uso indispensabile sia debitamente motivata e documentata nel progetto di coltivazione.

9. All'interno dei cantieri estrattivi sono consentite attività di prima lavorazione dei materiali estratti, finalizzate alla sbazzatura e squadratura del medesimo sia attraverso l'uso del filo diamantato sia attraverso l'uso del telaio monolama, purché sia garantito il corretto smaltimento delle acque di lavorazione.

10. All'interno dei cantieri estrattivi è di norma vietato l'esercizio d'impianti, anche semoventi, di frantumazione di materiale lapideo. La presenza di tali macchinari è eccezionalmente autorizzabile nel caso di siti estrattivi troppo distanti da granulatori fissi e risultino strettamente funzionali alla gestione del ravaneto, purché sia limitato l'uso a particolari giorni della settimana, comunque da specificare nell'atto di autorizzazione, con l'esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Art. 42 - Gestione dei ravaneti

1. Il piano di coltivazione di ogni cava deve contenere uno specifico e dettagliato progetto, con allegati grafici, per la gestione attiva dei ravaneti eventualmente presenti e in disponibilità dello stesso sito estrattivo, in cui si definiscano appositi spazi e volumi massimi di provvisorio accantonamento dei detriti, nonché modi e tempi di loro asportazione.

2. E' vietato ri lasciare nei luoghi deputati allo stoccaggio materiali diversi dai detriti di pietre ornamentali oggetto dell'escavazione, siano essi blocchi, informi, scaglie e pezzame. Lo stoccaggio provvisorio degli inerti di cava non può superare i due anni dal loro iniziale accantonamento nei ravaneti e la dimensione massima del materiale non deve superare 1 m³.

3. E' vietata la formazione di nuovi ravaneti. Per le aree esistenti a discarica di inerti di cava non sono consentite espansioni di superficie; quelle volumetriche possono essere autorizzate se di natura temporanea e collegate allo stoccaggio provvisorio dei materiali di scarto, purché non insistenti su aree rinaturalizzate.

4. E' possibile la formazione di nuovi ravaneti e la movimentazione di quelli non naturalizzati, solo se strettamente funzionali e finalizzate ad eventuali opere ed interventi di ripristino ambientale e/o rimodellamento dei versanti.

5. E' vietato prelevare detriti, di qualsiasi forma e dimensione, da ravaneti naturalizzati e da quelli caratterizzati da reperti di archeologia industriale (bastionature, muri a secco, vie di lizza, piani inclinati, ecc.), fatti salvi gli interventi necessari al loro consolidamento, al corretto deflusso delle acque e alla prospezione archeologica. Sono considerati ravaneti naturalizzati quei corpi

detritici, ormai stabilizzati, provenienti dall'attività di cava, che si caratterizzano da un grado evidente di ossidazione – analoga alle rocce affioranti – rilevabile dal cromatismo complessivo della superficie esposta e/o da una copertura vegetazionale al di sopra degli stessi superiore al 25% del totale, pure se a chiazze o interrotta.

6. Il prelievo dei detriti dai ravaneti, nei casi consentiti, è autorizzabile a seguito di presentazione di idonei progetti di asportazione e di ripristino ambientale, che individuino modi e tempi di esecuzione dei lavori.

7. Laddove la richiesta di asportazione dei materiali detritici sia riferita ad un bacino dove sono presenti diversi ravaneti potenzialmente asportabili, dovrà essere richiesta, agli Enti competenti, una valutazione sulla compatibilità dell'attività di asportazione con tutte le altre attività di asportazione possibili ed autorizzabili all'interno del bacino.

8. I Piani di prelievo dei ravaneti, dovranno essere corredati da specifici studi e puntuali analisi sugli effetti idrogeologici e viari, dovranno avere inoltre copertura fidejussoria per gli interventi di recupero ambientale.

Art. 43 - Viabilità di accesso e di servizio ai cantieri estrattivi

1. Nella realizzazione della viabilità di arroccamento deve essere rispettata la seguente priorità di localizzazione: recupero di viabilità esistente, viabilità su ravaneto, viabilità su roccia denudata, viabilità in area con vegetazione arborea e/o erbacea. I ravaneti naturalizzati non sono disponibili alla costruzione di opere viarie d'accesso ai siti di cava.

2. E' vietato l'uso di esplosivi nelle opere e negli interventi connessi alla realizzazione di viabilità d'arroccamento. Il materiale di risulta degli scavi viari non può essere rilasciato lungo il versante montano nelle aree con roccia denudata o con vegetazione arborea e/o erbacea.

3. Le opere d'arte di contenimento dei ravaneti e di sostegno delle vie di arroccamento e simili, devono essere realizzate con le tecniche tradizionali della muratura a secco con scaglie di marmo, utilizzando pezzature conformi all'uso e al sito.

4. Le opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti, negli intorni della viabilità di arroccamento e al di fuori dei ravaneti, devono essere di norma realizzate con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 44 - Materiali ornamentali storici

1. Le zone di reperimento di materiali ornamentali di valore storico – come definiti all'art. 17 delle N.T.A.A.E. – corrispondono agli affioramenti e ai giacimenti in profondità dei litotipi di cui al successivo comma 5.

2. Il prelievo dei materiali ornamentali storici non contempla la raccolta a scopo di ricerca scientifica, poiché disciplinato dall'art. 77 del presente Regolamento. Il prelievo in area Parco è eccezionalmente autorizzabile, con l'esclusione delle Zone A, per interventi di restauro filologico di monumenti, di cui si dimostri la provenienza del litotipo da quel particolare sito e l'impossibilità di reperire altrove analogo materiale lapideo. Le operazioni di prelievo non debbono insistere su estensioni più che puntuali e non possono prevedere la realizzazione di infrastrutture viarie e la produzione di ravaneti.

3. Il prelievo dei materiali ornamentali e storici potrà essere autorizzato previa il parere degli Enti ed Organismi deputati alla tutela dei beni artistici, architettonici, monumentali ed archeologici.

4. Per l'escavazione di materiali ornamentali storici valgono, anche nelle Z.C.C. di tipologia 1, i limiti quantitativi annuali delle Z.C.C. di tipologia 2, di cui all'art. 40, comma 4. Limiti ancora più ridotti possono essere imposti nel caso in cui la risorsa lapidea, in quello specifico sito estrattivo, sia prossima o tendente all'esaurimento.

5. Al piano di coltivazione di materiali ornamentali storici, anche nelle Z.C.C. di tipologia 1, va allegata una relazione che dimostri la lavorazione in loco degli stessi ed un loro utilizzo di qualità, a fini artistici ed artigianali, escludendo l'impiego per pavimentazioni e rivestimenti. Deve essere pure allegata una valutazione sull'entità quali-quantitativa della risorsa economicamente utilizzabile nel dato sito estrattivo.

6. I litotipi riconosciuti come materiali ornamentali storici sono i seguenti:

| Materiali storici | Aree indicative di reperimento |
|--|---|
| Bardiglio fiorito | Stazzema (Mulina, Piastraio, M. Alto) |
| Breccia arlecchina | Stazzema (Fornetto, La Risvolta) |
| Breccia di Metato | Camaioere (Metato) |
| Breccia di Seravezza s.l. (B. africana, B. cenerina, B. medicea, B. paonazza, B. persichina, B. varicolore, B. violetta, Skyros Italia, ecc. - talvolta denominate anche 'mischì') | Seravezza (La Polla), Stazzema (Piastraio, Petarocchia, C. Oreto, Sullioni, M. Corchia), nonché a Massa (Renara, Manico del Paiolo, M. Tallino) |
| Corallo rosa | Vagli Sotto (S. Viano) |
| Cipollino apuano (o Verde apuano) | Careggine (Isola Santa, Colle di Capricchia), Minucciano (M. Tombaccio-Gorfigliano), Stazzema (Volegno, Pruno, Cardoso, Canale delle Fredde, Campagrina, Arni), Vagli Sotto (S. Viviano, Arnetola, Fontana Baisa) |
| Fior di pesco | Massa (Colle delle Scope, Renara), Seravezza (Retroaltissimo), Stazzema (M. Corchia) |
| Giallo liberty | Stazzema (La Risvolta) |
| Giallo di Renara | Massa (Renara) |
| Giallo di S.Croce | Carrara (Codena) |
| Mischio carnicino | Stazzema (M. Matanna) |
| Mischio nero | Stazzema (S. Rocchino) |
| Nero di Colonnata | Carrara (Colonnata) |
| Nero (o Portoro e Portargento, anche brecciato) di Castelpoggio (o Carrara) | Carrara (Ponte Storto, Padula, M. D'Arma, La Foce), Fivizzano (Ragiolo di Tenerano) |
| Nero (o Portoro e Portargento, anche brecciato) del Lucese (o di Camaioere) e di Pescaglia | Camaioere (Lucese, Versona, Rio dei Colli), Pescaglia (Ribuido, T. Pedogna, Botro di Ritrogoli, M. Rondinaio) |
| Nero di Pescina-Boccanaglia | Carrara (Pescina-Boccanaglia) |
| Paonazzo | Carrara (Boccanaglia, Crestola) |
| Paonazzetto | Carrara (Boccanaglia) Massa (Brugiana), Stazzema (Buca della Vena) |
| Persichino zonato rosso | Casola in Lunigiana (Pedignoni) |
| Rosso Camaioere (o del Lucese) e di Pescaglia | Camaioere (Lucese), Pescaglia (T. Pedogna) |
| Rosso di Gragnana | Carrara (Gragnana) |
| Rosso o Rosato di Vinca | Fivizzano (Vinca) |
| Rosso rubino | Stazzema (La Risvolta) |
| Rosso e Violetto antico di Castelpoggio | Carrara (Castelpoggio) |

CAPO II
RISISTEMAZIONI E RIPRISTINI AMBIENTALI

Art. 45 - Opere di rimodellamento, di regimazione delle acque e di ripristino vegetazionale

1. Gli interventi di risistemazione e di ripristino ambientale, attraverso il rimodellamento dei versanti, la regimazione delle acque e il ripristino vegetazionale, sono possibili nei siti estrattivi che, ai sensi dell'art. 15 delle N.T.A.A.E., sono classificati come A.R.P.A. di tipologia 1 e 2. Tali interventi devono essere conformi alle categorie indicate come "manutenzione" (MA), "restituzione" (RE.1), "rinaturalizzazione" (RE.2), "riqualificazione" (RQ.1), di cui all'art. 8 delle stesse N.T.A.A.E., se tali previsioni d'intervento sono riconosciute per ogni singolo sito dalle tabelle indicate all'art. 15, comma 4, sopra citato.

2. Nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti di cava, sono consentite opere di rimodellamento delle pendici modificate dall'attività estrattiva, quando siano finalizzate al raggiungimento di una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori condizioni di sicurezza o quando favoriscano la diffusione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree di particolare significato geobotanico.

3. E' possibile mitigare le modificazioni morfologiche indotte dall'attività di cava, attraverso il modellamento con detrito proveniente da vicini ravaneti non naturalizzati, purché non vengano occultati siti con tracce evidenti di antiche lavorazioni e testimonianze rilevanti di archeologia industriale.

4. Il rimodellamento e la bonifica dei versanti montani è possibile anche attraverso ulteriore escavazione dei fronti esistenti, nei soli siti classificati come A.R.P.A. di tipologia 1, nel caso in cui le N.T.A.A.E. prevedano specificamente la categoria d'intervento "riqualificazione" (RQ.1). I prelievi sono dunque autorizzabili all'interno di un unico e definitivo piano di sistemazione dell'area, purché il materiale complessivamente estraibile, tra parte utile e scarti, sia inferiore a 5000 m³ per ettaro di superficie di area estrattiva e di questo materiale estratto non più del 30% sia destinato alla commercializzazione.

5. Le opere di regimazione delle acque superficiali devono essere realizzate tramite l'uso di materiale proveniente dal sito di cava e, se necessario, tramite l'incisione degli ammassi rocciosi, evitando in ogni caso l'uso di calcestruzzo sia prefabbricato che formato in opera.

6. L'utilizzo di organismi vegetali negli interventi di ripristino ambientale segue le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art. 63 del presente Regolamento.

Art. 46 - Interventi di smantellamento degli impianti e di messa in sicurezza

1. Con la cessazione della attività estrattiva in un sito di cava devono essere smantellati, allontanati dallo stesso e, se del caso, associati alle rispettive discariche autorizzate, tutti i materiali di risulta delle lavorazioni: gli impianti, i macchinari, i rottami metallici ed ogni altro mobile, attrezzatura e residuo prodotto.

2. Gli edifici e manufatti dotati di particolare valore storico-ambientale devono essere mantenuti anche successivamente alla cessazione delle attività estrattive. Le altre opere edilizie vanno demolite ed i siti, su cui insistevano, bonificati.

3. Nelle operazioni di disaggio non è consentito l'uso di esplosivi. I fronti di cava vanno protetti con idonei parapetti che garantiscano una fruizione in sicurezza del sito per persone ed animali. I parapetti sono da realizzarsi secondo la normativa tecnica vigente, con materiali tradizionali e tipici del paesaggio minerario delle cave apuane: muratura in scaglie di marmo, profilati in metallo (acciaio inox o zingato), legno di essenze locali.

4. Le opere paramassi per la protezione e l'incolumità di persone, animali e cose devono essere realizzati secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente.

5. I muri di contenimento e le altre opere di tipo murario necessarie e funzionali al ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza del sito, devono essere realizzati con materiali

provenienti dalla cava, evitando l'utilizzo di calcestruzzo ad eccezione dei casi in cui sia richiesto per specifiche ragioni di stabilità e sicurezza.

TITOLO V Svolgimento di attività agro-silvo-pastorali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47 - Obiettivi di programmazione e di gestione

1. La programmazione e la gestione delle attività agro-silvo-pastorali, devono sempre perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali.

2. Per quanto non stabilito per le attività forestali, sia nelle N.T.A.P.P. sia nel presente Regolamento, si fa riferimento alla L.R.Toscana 21 marzo 2000, n. 39 e succ. mod. ed integr., ed ai relativi Regolamenti di attuazione e gestione.

Art. 48 - Difesa del suolo

1. Gli interventi agro-silvo-pastorali e pure quelli di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti, di cui al **Titolo II, Capo III** del presente Regolamento, devono garantire la corretta difesa dei suoli. In particolare, non sono ammessi:

- interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non effettuati con tecniche e metodi in grado di garantire la continuità dell'ecosistema e la ricostituzione delle coperture vegetali;
- la lavorazione dei suoli, se non introducendo forme adeguate di regimazione delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo la corrivazione delle acque, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità;
- l'utilizzo dei pascoli e del patrimonio boschivo, se non previa analitica documentazione volta a dimostrare l'esplicitarsi dell'intervento al di sotto della soglia massima di sfruttamento oltre la quale i versanti sono esposti all'azione erosiva degli agenti atmosferici con conseguente perdita di suolo ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Art. 49 - Limitazioni generali alle attività agro-silvo-pastorali

1. Nelle Zone A del Parco è vietata qualsiasi attività agro-silvo-pastorale e relative trasformazioni, così pure il transito di animali domestici e il passaggio di teleferiche per il trasporto di legname o di altro materiale.

2. Nelle Zone B del Parco è vietata la riduzione a coltura di superfici boscate e pascolive e più in generale d'incolti, se non per favorire il ripristino di paesaggi agrari storicamente attestati ed il miglioramento ambientale ai fini faunistici.

3. E' sempre possibile la trasformazione di coltivi ed ex coltivi, anche con presenze arboree al loro interno, in prati, praterie o comunque in zone soggette a pascolo, così come ricostituire praterie secondarie nei luoghi recentemente riconquistati da vegetazione silvana.

Art. 50 - Abbruciamenti

1. L'abbruciamento di ristoppie e di altri residui vegetali derivanti da pratiche agro-silvo-pastorali, è consentito unicamente - al di fuori dei periodi in cui vige lo stato di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi - quando la distanza dal bosco superi i 100 m e comunque mai in Zona A. Lo stesso deve avvenire su specifiche aree idonee allo scopo, dove non vi sia presenza di fauna selvatica.

2. Ogni abbruciamento è soggetto a comunicazione preventiva al Parco, in cui deve risultare il nome del soggetto responsabile e delle persone che verranno impiegate (di cui una almeno di maggiore età), nonché la data e il luogo dell'evento.

3. Il luogo dove avviene l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ed idonei ad arrestare il fuoco in ogni momento dell'operazione.

4. Durante l'abbruciamento e fino al totale esaurimento della combustione, è fatto obbligo agli interessati di essere costantemente presenti sul luogo, con personale sufficiente nel numero e dotato di mezzi idonei al controllo e all'eventuale spegnimento delle fiamme.

Art. 51 - Depositi a cielo aperto

1. E' vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali.

CAPO II

ATTIVITÀ AGRICOLE PROPRIAMENTE DETTE

Art. 52 - Pratiche colturali consentite

1. Nelle Zone B e C del Parco sono consentite le seguenti pratiche colturali:

- a) la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego di tecniche di lotta guidata, integrata e biologica;
- b) il diserbo con mezzi meccanici o con mezzi termici;
- c) le concimazioni con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali;
- d) lo spandimento agronomico di liquami di origine zootecnica, provenienti dal territorio del Parco e dell'area contigua.

2. Soltanto nelle Zone C è consentito l'uso di concimi chimici, ad integrazione di quelli di origine animale e vegetale, fino ad un massimo di apporto di principi attivi pari al 50 % del totale.

3. Nei pascoli e nelle praterie è vietato l'uso di concimi chimici per pratiche di concimazione e diserbo, nonché di prodotti chimici di sintesi nelle pratiche selvicolturali.

4. La raccolta di castagne è sempre consentita, anche nei castagneti da frutto abbandonati, nei cedui e nei boschi di castagno in trasformazione, con la sola eccezione dei terreni ricompresi nelle Zone A.

5. Nell'esecuzione delle suddette pratiche colturali dovrà essere tenuto conto della presenza della fauna minore e dell'avifauna nidificante, adottando gli opportuni accorgimenti atti a ridurre gli impatti.

Art. 53 - Antiche cultivar

1. Il taglio di antiche cultivar di specie arboree da frutto è sottoposto ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco. L'individuazione e il riconoscimento di tali risorse genetiche d'interesse agronomico seguono le norme della L.R. 16 luglio 1997, n. 50 e succ. mod. ed integ.

2. Per favorire la conservazione e la valorizzazione degli esemplari individuati e censiti, il Parco stipula apposite convenzioni con i proprietari, individuando le cure colturali, l'eventuale prelievo di materiale di propagazione e gli incentivi o indennizzi da concedere annualmente.

CAPO III ATTIVITÀ PASTORALI

Art. 54 - Limitazioni alla pastorizia

1. Il pascolo è vietato nelle Zone A del Parco, senza possibilità di deroga.

2. Nelle Zone B₁ è consentito esclusivamente al bestiame bovino e ovino. E' ammesso l'inserimento controllato di capi di specie caprine in erosione genetica, classificate tra le razze reliquia toscane quali la capra della Garfagnana e di Montecristo. E' ammesso pure l'inserimento limitato e controllato della capra delle Apuane. L'inserimento delle suddette specie può avvenire esclusivamente nell'ambito di specifici progetti promossi in collaborazione con il Parco.

3. Il pascolo di equini, suini e caprini è ammesso soltanto nelle Zone B₂ e C.

4. Nei boschi del Parco, ad eccezione di quelli situati nelle Zone A e B₁, è consentito il pascolo, anche brado, di suini domestici, ai quali dovrà essere assicurata anche tramite idonee recinzioni elettrificate, la non contaminazione genetica con le locali popolazioni di cinghiale.

Art. 55 - Allevamenti

1. E' fatto divieto di allevare ungulati ed uccelli di specie non domestiche e comunque di tutte quelle entità animali oggetto di attività venatoria. Sono eccezionalmente autorizzabili allevamenti di specie autoctone all'interno di piani e programmi di riqualificazione e ripopolamento faunistico, che vedano la partecipazione dell'Ente Parco e di altri Enti ed Istituti pubblici.

2. Gli allevamenti ittici sono consentiti nelle sole Zone C, purché gli impianti mettano in atto soluzioni ed accorgimenti tecnici che evitino l'immissione casuale degli animali nell'ambiente fluviale circostante.

CAPO IV ATTIVITÀ FORESTALI

Art. 56 Direttive generali sui boschi

1. Il Parco tutela tutti i boschi per la loro preminente funzione ambientale e paesaggistica per il loro interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

2. Per quanto riguarda specificatamente le attività forestali il Parco recepisce i dettati della L.R.T 39/2000 e succ. mod. e del relativo Regolamento.

Costituisce eccezione solo quanto espressamente previsto dal presente Capo del Regolamento.

3. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, è subordinata al rilascio del Nulla osta del Parco, fatti salvi i casi seguenti per i quali è necessaria la sola comunicazione:

- taglio di piante secche, divelte o stroncate, potature, spalcatore, pulitura ordinaria del sottobosco

nei castagneti da frutto.

4. Le autorizzazioni per i tagli boschivi, possono essere oggetto di proroga per un anno silvano qualora si riscontri che il proseguimento dell'attività non procuri danni alla rinnovazione.

5. Nelle Zone B e C i tagli dei boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore ai 5 ettari.

6. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici, devono essere rilasciate almeno 70 matricine ad ettaro. In fase di autorizzazione potrà essere prescritto il rilascio di un maggior o minor numero di matricine in relazione a composizione specifica del bosco, struttura, stato fitosanitario, condizioni stazionarie.

Art. 57- Turni

1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio di ceduzione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

- a. 20 anni per il carpino nero
- b. 25 anni per le specie quercine ed il faggio

2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio di ceduzione prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

- a. 20 anni per i cedui a prevalenza di carpino nero
- b. 25 anni per i cedui misti con prevalenza di specie quercine e di faggio

3. Per casi particolari motivati da difesa fitosanitaria, difesa da incendi boschivi, tutela idrogeologica o da interventi di recupero a seguito di danni causati da rilevanti avversità meteoriche o da incendi, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al presente articolo.

4. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti età, da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:

- a. 90 anni per le fustaie di cerro
- b. 100 anni per le fustaie di altre querce e di faggio

5. Per quanto riferito alla presenza di specie esotiche o di ecotipi non locali, per tutti quei casi in cui può determinarsi il miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, compatibilmente con il mantenimento della stabilità idrogeologica delle aree, sono ammesse con atto motivato dell'Ente Parco, interventi di graduale eliminazione della vegetazione di specie esotiche o di ecotipi non locali, anche mediante riduzione dei turni.

Art. 58 - Rimboschimenti ed imboschimenti

1. Nuovi impianti di boschi e, più in generale, l'attività di rimboschimento ed imboschimento può essere condotta soltanto con individui e materiali vegetali di certificata origine e provenienza autoctona, per i quali sia sicura l'appartenenza al patrimonio delle risorse genetiche originarie del territorio delle Alpi Apuane. Nelle zone B1 e B2 può essere effettuata solo con finalità di ripristino, di consolidamento dei versanti o comunque di difesa del suolo.

2. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie forestali, l'Ente Parco può autorizzare l'impiego di materiale di propagazione prelevato nella stessa zona, purché il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi e delle specie che li costituiscono, in accordo con i principi enunciati all'art. 63 del presente Regolamento.

3. Nelle fasce ecotonali montane e ai margini dei boschi di faggio, si devono operare consociazioni con specie utili a migliorare le condizioni ambientali per l'avifauna, quali soprattutto il sorbo degli uccellatori [*Sorbus aucuparia* L.], il sorbo montano [*Sorbus aria* (L.) Crantz], il maggiociondolo [*Laburnum anagyroides* Medicus], il sambuco rosso [*Sambucus racemosa* L.], ecc.

4. E' vietata la formazione di boschi costituiti esclusivamente da conifere, anche se di popolazioni autoctone. Rimboschimenti e imboschimenti con l'utilizzo parziale di conifere sono possibili unicamente in programmi di riqualificazione genetico-ambientale.

5. I rimboschimenti compensativi di cui all'art. 44 della L.R.T n. 39/00 e succ. mod. ed integr., a seguito di trasformazione di boschi, possono interessare terreni di altra provincia, purché compresi nel territorio del Parco.

6. Nei rimboschimenti sono permesse pratiche selvicolturali aventi come finalità la rinaturalizzazione del soprassuolo.

Art. 59 - Boschi percorsi dal fuoco

1. Sia nei boschi percorsi dal fuoco, che nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB è vietata per un periodo di quindici anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

2. Per gli interventi sui boschi percorsi dal fuoco valgono le medesime indicazioni previste nei rimboschimenti ed imboschimenti, di cui al precedente art. 58

Art. 60 - Boschi soggetti a particolare tutela

1. Sono oggetto di specifica tutela i boschi, di qualsiasi specie, governo e trattamento, e di qualsiasi estensione, che assolvono a specifiche funzioni ambientali, paesaggistiche e naturalistiche. Le attività forestali sono qui particolarmente subordinate alla conservazione di tali consorzi forestali

2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1 del presente articolo, i boschi ubicati:

- a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe;
- b) sulle cime o lungo i crinali, ove sono presenti condizioni limitanti allo sviluppo della vegetazione;
- c) al limite superiore della vegetazione arborea o lungo i corsi d'acqua.

3. Rientrano nella categoria di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti boschi, individuati e descritti anche per gli effetti dell'art. 52, comma 2, della L.R.T n. 39/00 e succ. mod. ed integr., nonché del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 92/43/CEE, c.d. "Habitat":

| Habitat forestali direttiva 92/43/CEE | SIC di riferimento |
|---|---|
| 9110 Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i> | IT5120008; IT5120009; IT5120012; IT5120014; IT5120015; IT5110006; IT5110008; |
| 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i> | IT5120009; IT5120010; IT5120012; IT5120013; IT5120014; IT5120015; IT5110006; IT5110008; |
| 9210 * Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i> | IT5120008; IT5120013; IT5120015; |
| 9220 * Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i> | IT5120008; IT5120015; |

| | |
|---|--|
| 9260 Foreste di <i>Castanea sativa</i> | IT5120008; IT5120009; IT5120010; IT5120011; IT5120012; ; IT5120013; IT5120014; IT5120015; IT5110006; IT5110007; IT5110008; |
| 9340 Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i> | IT5120010; IT5120011; |

| Boschi censiti | Località |
|--|---|
| Faggeta a <i>Taxus baccata</i> L. | Casola in Lunigiana (Cantonaccio-Pizzo d'Uccello) |
| Faggeta a <i>Taxus baccata</i> L. | Minucciano (Orto di Donna-Val Serenaia) |
| Faggeta ad <i>Abies alba</i> Miller | Minucciano (Versante nord del M. Contrario) |
| Boschetti ed individui maestosi isolati di <i>Fagus sylvatica</i> L. | Minucciano-Vagli Sotto (Carcaraia) |
| Faggeta eutrofica (isolata) | Stazzema (Fatonero-M. Fiocca) |
| Faggeta a <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman | Stazzema (Retrocorchia-Puntato) |

Art. 61 - Divieto di taglio di specie arboree

1. Nei tagli dei boschi o di alberi in piccoli gruppi, filari o isolati, è sempre vietato l'abbattimento o il danneggiamento delle seguenti specie vegetali - poco diffuse - anche se presenti in forma di arbusto o di piantula:

| Nome comune | Nome scientifico |
|----------------------------|---|
| abete bianco | <i>Abies alba</i> (Miller) - popolamenti autoctoni di Orto di Donna |
| ginepro feniceo | <i>Juniperus phoenicea</i> L. |
| tasso | <i>Taxus baccata</i> L. |
| sughera | <i>Quercus suber</i> L. |
| cerro-sughera | X <i>Quercus crenata</i> Lam. |
| rovere | <i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl. |
| olmo di montagna | <i>Ulmus glabra</i> Hudson |
| olmo campestre | <i>Ulmus minor</i> Miller |
| sorbo fiorentino | <i>Malus florentina</i> (Zuccagni) C.K.Schneider |
| melo selvatico | <i>Malus sylvestris</i> Miller |
| ciavardello | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz |
| ciliegio canino | <i>Prunus mahaleb</i> L. |
| maggiociondolo di montagna | <i>Laburnum alpinum</i> (Miller) Berchtold et J.Presl |
| terebinto | <i>Pistacia terebinthus</i> L. |
| lentisco | <i>Pistacia lentiscus</i> L. |
| agrifoglio | <i>Ilex aquifolium</i> L. |
| fusaria maggiore | <i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller |
| alaterno | <i>Rhamnus alaternus</i> L. |
| tiglio nostrano | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. |
| tiglio selvatico | <i>Tilia cordata</i> Miller |
| sambuco rosso | <i>Sambucus racemosa</i> L. |

2. E' sottoposta a specifica autorizzazione il taglio di esemplari arborei di specie vegetali spontanee, che superino il diametro di 35 cm, misurato a m 1,30 di altezza.

3. E' vietato il taglio di alberi ospitanti nidi di rapaci o di picchi, ovvero con cavità idonee alla riproduzione di specie animali.

Art. 62 - Alberi monumentali

1. E' vietato danneggiare e abbattere alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico.

2. Sono considerati tali gli alberi isolati o facenti parti di formazioni boschive naturali o artificiali, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità. Lo stesso vale per alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

3. La condizione di albero monumentale è riconosciuta con l'inserimento dell'esemplare nell'elenco regionale di cui all'art. 3 della L.R. 13 agosto 1998, n. 60 e succ. mod. ed integr.. Sono comunque già ritenuti tali, gli alberi segnalati, per il territorio del Parco, nell'elenco qui di seguito riportato:

| Comune | Località | Nome scientifico | Nome comune | h (m) | circ. (cm) |
|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Pescaglia | Sella-Cuculiera | <i>Fagus sylvatica</i> L. | Faggio | 22 | 310 |
| Stazzema | Basso Matanna | <i>Abies alba</i> Miller | Abete bianco | 43 | 440 |
| Stazzema | Compito | <i>Fagus sylvatica</i> L. | Faggio | 22 | 380 |
| Stazzema | La Fania | <i>Fagus sylvatica</i> L. | Faggio | 17 | 380 |
| Vagli Sotto | Pozzola | <i>Castanea sativa</i> Miller | Castagno | 20 | 950 |
| Vagli Sotto | Roggio | <i>Castanea sativa</i> Miller | Castagno | 21 | 903 |
| Vergemoli | Cortereccia | <i>Castanea sativa</i> Miller | Castagno | 19 | 660 |

Art. 63 - Utilizzo di organismi vegetali negli interventi di ingegneria naturalistica

1. Negli interventi di ingegneria naturalistica devono essere utilizzati esclusivamente individui e materiali vegetali di certificata origine e provenienza da ecotipi locali, per i quali sia sicura l'appartenenza al patrimonio delle risorse genetiche autoctone del territorio delle Alpi Apuane.

2. La raccolta nel Parco dei materiali vegetali da utilizzarsi deve essere limitata e circoscritta all'intervento da eseguire.

3. E' fatto divieto di utilizzare specie vegetali ad ampia distribuzione (cosmopolite, subcosmopolite), e piante comunque classificabili come sinantropiche. Sono pure da escludere le entità vegetali inserite nelle "red list" - compilate secondo i criteri dell'I.U.C.N. - nelle categorie a maggior rischio di estinzione ("gravemente minacciato", "minacciato" e "vulnerabile").

4. Nella ricerca in loco di semi, è vietato raccogliere più del 10% del totale prodotto, in una stagione, dalla singola popolazione vegetale interessata dal reperimento. Nel caso di individui interi, è vietato contrarre la popolazione al di sotto della minima dimensione effettiva di 500 individui maturi.

5. Durante i prelievi di porzioni di individui per ottenerne materiali di propagazione (talee, astoni, rizomi, ecc.), le asportazioni non devono superare il 20% in peso della restante parte aerea o sotterranea della pianta individuata come oggetto di raccolta.

6. Le nuove popolazioni insediate con gli interventi di ingegneria naturalistica, attraverso tecniche di propagazione vegetativa, devono essere stati prelevati da individui originari diversi e possibilmente di stazioni diverse.

7. Gli inerbimenti sono autorizzabili soltanto sotto il controllo diretto, da parte dei competenti Uffici del Parco, di tutte le operazioni di preparazione e spargimento dei semi.

TITOLO VI

Soggiorno e circolazione del pubblico

Art. 64 - Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è libero.

2. L'Ente Parco può stabilire il pagamento di un biglietto d'ingresso per la visita di determinate porzioni del Parco, comprese le cavità carsiche e i siti estrattivi in area contigua, anche a vantaggio di altri soggetti gestori, in presenza o meno di attrezzature lungo i percorsi.

3. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone e siti del Parco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 65 - Visita alle Riserve integrali ed orientate

1. L'accesso alle Zone A è vietato in qualsiasi periodo dell'anno: Eccepiscono a ciò gli interventi di emergenza, soccorso, antincendio e vigilanza. Il divieto non vale pure nei confronti del personale del Parco che deve recarvisi per ragioni di servizio, oppure per quanto stabilito al comma 2 del precedente art. 64. Tale divieto non vale inoltre per le persone che transitano all'interno dei segnavia C.A.I.

2. L'Ente può autorizzare la visita alle Zone A, a scopo didattico e di ricerca scientifica, per la sola circolazione pedonale, a favore di singoli o gruppi di persone non superiori alle 15 unità e solamente se accompagnati dal servizio di Vigilanza o dalle "Guide del Parco".

3. Riguardo ai divieti del presente articolo, sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, possessori e conduttori dei fondi.

Art. 66 - Uso dei mezzi a motore

1. Al di fuori delle strade carreggiabili, pure bianche, è vietata la circolazione di mezzi a motore, fatti salvi gli usi collegati alle attività agro-silvo-pastorali di tipo tradizionale e l'impiego finalizzato ad opere pubbliche e private, appositamente autorizzate, anche di natura manutentiva, che ne prevedano l'esplicito utilizzo nel progetto di esecuzione dei lavori.

2. I divieti di cui al presente articolo non agiscono nei confronti dei mezzi a motore di emergenza, soccorso, antincendio e di vigilanza, durante i loro servizi.

Art. 67 - Consumo di pasti

1. E' fatto divieto assoluto di abbandonare nel territorio del Parco, anche temporaneamente, rifiuti derivanti dal consumo di cibo, bevande o quant'altro.

Art. 68 - Accensione di fuochi

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nelle aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate dall'Ente Parco, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue, sotto il costante controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione. In ogni caso, l'utilizzo di fornelli e barbecue non è ammesso in presenza di vento.
3. E' sempre consentito accendere forni a legna, barbecue e fornelli da campo per cucinare vivande, nelle immediate vicinanze di edifici abitati.

Art. 69 - Introduzione e conduzione di cani

1. E' vietato introdurre e condurre cani, senza guinzaglio all'interno del Parco.
2. Fanno eccezione al divieto di cui al precedente comma, i cani del soccorso alpino, di servizio alle forze dell'ordine e per la guida di non vedenti.
3. Analoga deroga vale nel caso di cani utilizzati per il pascolo di greggi ed armenti, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di sonaglio e collare.

Art. 70 - Campeggi e attendamenti

1. E' vietato campeggiare e drizzare tende al di fuori delle aree appositamente attrezzate, come individuate dagli elaborati del Piano.
2. L'Ente Parco può, di volta in volta, autorizzare il campeggio e l'accantonamento, definendone tempi e modi, all'interno di aree appositamente individuate.
3. E' escluso dal presente divieto l'attendamento temporaneo e legato alla permanenza notturna di escursionisti sulle vette, negli immediati dintorni dei sentieri.

Art. 71 - Divieti vari

1. Nell'intero territorio del Parco, è fatto divieto di:
 - a) scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica e qualsiasi elemento naturale del Parco;
 - b) lavare stoviglie nelle acque di sorgente e negli specchi d'acqua ferma;
 - c) lavare veicoli, a motore e non, in qualsiasi tipo di corso o bacino d'acqua;
 - d) fotografare nidi e tane occupati, ovvero giovani non emancipati di uccelli e mammiferi, da distanza ravvicinata o comunque tale da provocare disturbo agli animali.

TITOLO VII

Svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative

Art. 72 - Attività alpinistiche

1. Nelle Zone A del Parco sono vietate le arrampicate libere o le progressioni con l'uso di corde, piccozze o ramponi.

2. L'Ente Parco può vietare o limitare l'attività alpinistica in altre Zone o porzioni del Parco, anche per periodi limitati, nel caso in cui si prefiguri il potenziale disturbo alla nidificazione di uccelli di particolare valore e significato zoologico.

Art. 73 - Attività speleologiche

1. La visita alle cavità carsiche deve essere preceduta da comunicazione scritta al Parco, da inviarsi anche via fax, contenente la specificazione del luogo, della data e degli orari, a firma del responsabile dell'escursione. Eccepiscono dall'obbligo della comunicazione le grotte attrezzate per i turisti.

2. E' vietato introdursi e stazionare, senza autorizzazione, presso grotte, ripari sotto roccia e altri analoghi siti, in cui sono presenti depositi conosciuti d'interesse archeologico, paleontologico e paleontologico. Da tale divieto sono escluse le persone autorizzate dalla competente Soprintendenza.

3. Rientrano nei siti di cui al comma precedente, le seguenti cavità d'interesse archeologico, paleontologico e paleontologico:

| Cavità | Località |
|--|----------------------------|
| Tecchia d'Equi | Fivizzano (Equi Terme) |
| Tecchia di Tenerano | Fivizzano (Tenerano) |
| Grotte della Gabellaccia | Carrara (Gabellaccia) |
| Buca delle Fate | Stazzema (Cardoso) |
| Buca dell'Osso | Stazzema (Volegno-M. Alto) |
| Grotta dei Goti o della Giovannina | Stazzema (Farnocchia) |
| Grotta del Tanaccio | Stazzema (M. Gevoli) |
| Grotta all'Onda | Camaiore-Stazzema (Casoli) |
| Buca del Tasso | Camaiore (Metato) |
| Grotta della Penna e del Tambugione | Camaiore (Metato) |
| Ripari dell'Ambra, Lauro e Castiglione | Camaiore (Candalla) |
| Grotta delle Fate | Vergemoli (Calomini) |

art. 74 – Pesca sportiva

1. L'esercizio della pesca sportiva è consentito, previa autorizzazione, nelle Zone B1 e B2 esclusivamente attraverso la sola forma della cattura e restituzione.

2. L'Ente Parco promuove accordi con le Associazioni di pescatori volti a garantire la tutela dell'ambiente ed una migliore gestione alienuticica delle aree dove la pesca è consentita.

3. L'Ente Parco può, oltre ai limiti imposti dalla vigente legislazione in materia e dai regolamenti provinciali in vigore, ulteriormente disciplinare in senso restrittivo l'attività di pesca sportiva per ragioni di tutela ambientale e faunistica.

4. Nelle Zone classificate B1 e B2 non è consentita l'organizzazione di gare di pesca sportiva.

5. L'esercizio della pesca sportiva nelle Zone C è consentita, senza specifica autorizzazione dell'Ente Parco, nei limiti della vigente legislazione in materia e dei regolamenti provinciali in vigore.

6. La pesca può essere motivatamente vietata o ulteriormente regolamentata all'interno delle Zone C, caratterizzate dalla presenza di specie da salvaguardare, con specifico riferimento a dette specie e con tabellazione a cura dell'Ente Parco.

7. I ripopolamenti ittici ai fini alieutici sono consentiti solo con individui appartenenti geneticamente a popolazioni autoctone già presenti nei luoghi, con particolare riferimento alla trota fario (*Salmo trutta fario* L.) di ceppo mediterraneo, che deve essere opportunamente salvaguardata anche con interventi di fecondazione artificiale. E' comunque vietata l'immissione, a qualsiasi titolo, di specie estranee alla fauna ittica originaria del distretto ittiografico tosco-laziale.

8. Nella costruzione di nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo dei torrenti, è obbligatoria la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci.

Art. 75 - Sorvolo del Parco

1. E' vietato sorvolare l'area del Parco con elicotteri o altri velivoli, ad una distanza dal suolo inferiore ai 300 metri. Nel caso di pareti rocciose e falesie tale limite si eleva a 500 metri, sia come altezza da terra, sia come distanza dalle stesse rupi.

2. Il decollo e l'atterraggio dei velivoli di cui al comma precedente è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Ente Parco, ed eccepisce dai limiti sopra indicati.

3. Le operazioni di rifornimento dei rifugi e le esercitazioni di Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I., che prevedono l'utilizzo di elicotteri, non abbisognano di autorizzazione preventiva. Le stesse non possono svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di marzo e luglio, durante il periodo riproduttivo di specie ornitiche sensibili e/o vulnerabili.

4. E' vietato il decollo e l'atterraggio con deltaplano, parapendio, paracadute e altri attrezzi similari nel periodo di nidificazione dell'avifauna (1° gennaio – 30 giugno). Per il sorvolo valgono le disposizioni stabilite nel presente articolo.

5. I divieti del presente articolo non valgono per interventi di emergenza, soccorso, antincendio e vigilanza.

Art. 76 - Manifestazioni sportive

1. E' vietato lo svolgimento di attività motoristiche, che coinvolgano auto, moto e eventuali altri mezzi a motore, sia su strada che su tracciati non stradali, quali rally, corse in salita, motocross, enduro, moto alpinismo, ecc.

2. Le attività ciclistiche, su strada, di ciclocross e di mountain bike, devono utilizzare esclusivamente i tracciati viari esistenti, anche di normale uso pedonale. Lo svolgimento di gare ciclistiche è soggetto ad autorizzazione preventiva ed è escluso nelle Zone A del Parco.

3. Sono altresì vietate le gare ed esibizioni di "War games", "Rave party" e la pratica del rafting.

TITOLO VIII

Svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria

Art. 77 - Raccolta di minerali, rocce e fossili

1. È vietata la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento di minerali, rocce, fossili e parti di suolo, anche se posti in superficie. Sono qui comprese le prospezioni geognostiche, i rilevamenti geologici e gli scavi dei depositi palinologici.

2. È altresì vietato scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici le rocce e gli altri elementi naturali del Parco.

3. Le deroghe al divieto di cui al comma 1 sono ammesse solo per fini didattici e di ricerca scientifica, con modalità analoga a quanto previsto all'art. 80 del Presente Regolamento.

Art. 78 - Raccolta e prelievo di organismi vegetali

1. È vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di organismi vegetali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere.

2. Il divieto di raccolta vale, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei.

3. Sono oggetto di particolare tutela – anche agli effetti sanzionatori di chi attenta all'integrità degli individui appartenenti alle popolazioni locali – le seguenti specie vegetali, in base all'elenco delle "specie d'interesse comunitario" (direttiva 92/43/CEE), alla segnalazione integrativa sulla stessa direttiva del Ministero dell'Ambiente (1995), alle indicazioni della S.B.I. (1994), oltre a originali valutazioni quantitative sull'attuale consistenza nell'area apuana di altre entità di significato geobotanico:

| |
|---|
| <i>Abies alba</i> Miller (popolamenti autoctoni di Orto di Donna) |
| <i>Achillea tomentosa</i> L. |
| <i>Aconitum variegatum</i> L. |
| <i>Agrostis schraderiana</i> Becherer |
| <i>Alyssum bertolonii</i> Desv. |
| <i>Aquilegia bertolonii</i> Schott |
| <i>Arabis pumila</i> Jacq. subsp. <i>stellulata</i> (Bertol.) Nyman |
| <i>Arenaria moehringioides</i> (J.Murr.) Br.-Bl. |
| <i>Artemisia nitida</i> Bertol. |
| <i>Astragalus sempervirens</i> Lam. subsp. <i>gussonei</i> Pign. |
| <i>Astrantia pauciflora</i> Bertol. |
| <i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini |
| <i>Cardamine asarifolia</i> L. |
| <i>Cardamine chelidonia</i> L. |
| <i>Cardamine trifolia</i> L. |
| <i>Carex macrostachys</i> Bertol. |
| <i>Centaurea dissecta</i> Ten. var. <i>intermedia</i> Fiori |
| <i>Centaurea montis-borlae</i> Soldano |
| <i>Centaurea rupestris</i> L. var. <i>arachnoidea</i> Viv. |
| <i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. |
| <i>Cytisus sessilifolius</i> L. var. <i>petiolatus</i> Cavill. |
| <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó |
| <i>Draba aizoides</i> L. var. <i>bertolonii</i> Fiori |
| <i>Empetrum nigrum</i> L. |
| <i>Eriophorum angustifolium</i> Honcheny |
| <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe |
| <i>Euphorbia hyberna</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Boiss.) Briq. |

| |
|--|
| <i>Euphorbia spinosa</i> L. |
| <i>Geranium argenteum</i> L. |
| <i>Geum montanum</i> L. |
| <i>Globularia incanescens</i> Viv. |
| <i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br. |
| <i>Hieracium porrifolium</i> L. |
| <i>Horminum pyrenaicum</i> L. |
| <i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm. |
| <i>Isoetes durieui</i> Bory |
| <i>Juniperus phoenicea</i> L. |
| <i>Leucanthemum ceratophylloides</i> (All.) Nyman subsp. <i>ceratophylloides</i> |
| <i>Linaria alpina</i> (L.) Miller |
| <i>Menyanthes trifoliata</i> L. |
| <i>Moltkia suffruticosa</i> (L.) Brand |
| <i>Omphalodes verna</i> Moench |
| <i>Pedicularis tuberosa</i> L. var. <i>apennina</i> Bonati |
| <i>Polygala carueliana</i> (Benn.) Burnat |
| <i>Rosa serafinii</i> Viv. |
| <i>Taxus baccata</i> L. |
| <i>Trinia dalechampii</i> (Ten.) Janchen |
| <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. |
| <i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel |
| <i>Veronica fruticans</i> Jacq. |
| <i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F.Gray |

4. Specifica ed ulteriore tutela si applica pure alle specie vegetali inserite nell'allegato C della L.R. n. 39/00 e succ. mod ed integr. e nell'allegato C della L.R. n. 56/00 e succ. mod. ed integr.

5. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse per:

- a) fini didattici e di ricerca scientifica;
- b) attività domestica ed economica di raccolta di funghi e prodotti del sottobosco.

6. I divieti di cui al comma 2, non valgono nel caso degli interventi agro-silvo-pastorali autorizzati di taglio e cambio colturale e di movimento di terreno; di restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi; di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche.

Art. 79 - Raccolta e cattura di organismi animali

1. È vietata la cattura di organismi animali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere. È vietato molestare gli stessi organismi, soprattutto nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo.

2. È altresì vietato uccidere, ferire o detenere intenzionalmente qualsiasi specie animale presente nel Parco, nonché danneggiare, rimuovere e asportare uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati, così come catturare temporaneamente uccelli a scopo di inanellamento.

3. Sono oggetto di particolare tutela – anche agli effetti sanzionatori di chi attenta all'integrità degli individui appartenenti alle popolazioni locali – le seguenti specie vegetali, in base all'elenco delle 'specie d'interesse comunitario' (direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), alla segnalazione integrativa sulle stesse direttive del Ministero dell'Ambiente (1995), alle indicazioni della 'red list' degli uccelli nidificanti in Toscana (1995), oltre a originali valutazioni quantitative sull'attuale consistenza nell'area apuana di altre entità di significato zoogeografico:

| Nome comune | Nome scientifico |
|-----------------------------|---|
| <i>Pesci</i> | |
| Vairone | <i>Leuciscus souffia</i> Risso |
| Ghiozzo di ruscello | <i>Padogobius nigricans</i> (Canestrini) |
| <i>Anfibi</i> | |
| Salamandrina dagli occhiali | <i>Salamandrina terdigitata</i> (Lacépède) |
| Tritone alpestre | <i>Triturus alpestris apuanus</i> (Bonaparte) |
| Geotritone italiano | <i>Speleomantes italicus</i> (Dunn) |
| Geotritone di Ambrosi | <i>Speleomantes ambrosii</i> (Lanza) |
| Ululone a ventre giallo | <i>Bombina variegata pachypus</i> (Bonaparte) |
| <i>Rettili</i> | |
| Natrice tassellata | <i>Natrix tessellata</i> (Laurenti) |
| Colubro di Riccioli | <i>Coronella girondica</i> (Daudin) |
| <i>Uccelli</i> | |
| Falco pecchiaiolo | <i>Pernis apivorus</i> (L.) |
| Nibbio reale | <i>Milvus milvus</i> (L.) |
| Biancone | <i>Circaëtus gallicus</i> (Gmel.) |
| Albanella reale | <i>Circus cyaneus</i> (L.) |
| Albanella minore | <i>Circus pygargus</i> (L.) |
| Astore | <i>Accipiter gentilis</i> (L.) |
| Aquila reale | <i>Aquila chrysaëtos</i> (L.) |
| Gheppio | <i>Falco tinnunculus</i> L. |
| Falco pellegrino | <i>Falco peregrinus</i> Tunst. |
| Coturnice | <i>Alectoris graeca graeca</i> (Meisner) |
| Pernice rossa | <i>Alectoris rufa</i> (L.) |
| Starna | <i>Perdix perdix italica</i> (Hartert) |
| Tortora | <i>Streptopelia turtur</i> (L.) |
| Barbagianni | <i>Tyto alba</i> (Scop.) |
| Civetta | <i>Athene noctua</i> (Scop.) |
| Gufo comune | <i>Asio otus</i> (L.) |
| Succiacapre | <i>Caprimulgus europaeus</i> L. |
| Martin pescatore | <i>Alcedo atthis hispida</i> L. |
| Torcicollo | <i>Jynx torquilla</i> L. |
| Picchio verde | <i>Picus viridis pronus</i> Hartert |
| Picchio rosso minore | <i>Picoides minor</i> (Hartert) |
| Allodola | <i>Alauda arvensis</i> L. |
| Rondine | <i>Hirundo rustica</i> L. |
| Calandro | <i>Anthus campestris</i> (L.) |
| Sordone | <i>Prunella collaris</i> (Scop.) |
| Codirosso | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.) |
| Stiaccino | <i>Saxicola rubetra</i> (L.) |
| Saltimpalo | <i>Saxicola torquata rupicola</i> (L.) |
| Culbianco | <i>Oenanthe oenanthe</i> (L.) |
| Codirossone | <i>Monticola saxatilis</i> (L.) |
| Passero solitario | <i>Monticola solitarius</i> (L.) |
| Merlo dal collare | <i>Turdus torquatus</i> L. |
| Magnanina | <i>Sylvia undata</i> (Bodd.) |
| Bigia grossa | <i>Sylvia hortensis</i> (Gmel.) |
| Pigliamosche | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas) |

| | |
|----------------------|--|
| Picchio muraiolo | <i>Tichodroma muraria</i> (L.) |
| Averla piccola | <i>Lanius collurio</i> L. |
| Gracchio alpino | <i>Pyrrhocorax graculus</i> (L.) |
| Gracchio corallino | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Vieill.) |
| Corvo imperiale | <i>Corvus corax</i> L. |
| Zigolo muciatto | <i>Emberiza cia</i> L. |
| Ortolano | <i>Emberiza hortulana</i> L. |
| <i>Mammiferi</i> | |
| Talpa cieca | <i>Talpa caeca</i> Savi |
| Rinolofa minore | <i>Rhinolophus hipposideros</i> Bechstein |
| Rinolofa maggiore | <i>Rhinolophus ferrum equinum</i> Schreber |
| Rinolofa euriale | <i>Rhinolophus euryale</i> Blasius |
| Vespertilio maggiore | <i>Myotis myotis</i> (Bechstein) |
| Nottola | <i>Nyctalus notula</i> (Schreber) |
| Barbastello | <i>Barbastella barbastellus</i> Schreber |
| Arvicola delle nevi | <i>Microtus nivalis</i> (Martins) |
| Arvicola | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas) |
| Arvicola di Fatio | <i>Microtus multiplex</i> (Fatio) |
| Puzzola | <i>Mustela putorius</i> L. |
| Martora | <i>Martes martes</i> (L.) |

4. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse per:

- a) fini didattici e di ricerca scientifica;
- b) prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;

5. Al generale divieto di uccisione di invertebrati ed in particolare d'insetti, non sono sottoposte le tradizionali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale, nelle aree dove le stesse attività sono consentite.

Art. 80 - Altre norme sulla cattura e raccolta di reperti naturalistici

1. La richiesta di autorizzazione alla raccolta e/o alla cattura, anche temporanea, di reperti naturalistici per fini didattici e di ricerca scientifica deve essere accompagnata da un organico progetto, da sottoporsi al parere del Comitato scientifico del Parco, in cui è necessario specificare gli obiettivi e la durata dello studio o della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie (o i materiali), le quantità ed il periodo della cattura e/o della raccolta.

2. Nell'autorizzazione devono risultare tutti gli elementi distintivi del progetto di studio o di ricerca che il richiedente è obbligato a specificare ai sensi del precedente comma.

3. I soggetti autorizzati alla cattura e/o alla raccolta di qualsiasi reperto naturalistico sono obbligati a trasmettere al Parco, entro 30 giorni dal termine del periodo di autorizzazione, una relazione sull'attività svolta, contenente le seguenti indicazioni: il nominativo dei raccoglitori, i giorni in cui sono state effettuate le uscite, la descrizione e il quantitativo dei campioni raccolti ed il luogo presso cui sono stati depositati, allegando una carta topografica con l'indicazione delle zone di ricerca e dei punti di raccolta e/o cattura.

4. Il Parco si riserva il diritto di predisporre il controllo sul materiale catturato o raccolto e di prelevare singoli campioni o esemplari di significativa rilevanza scientifica o espositiva.

TITOLO IX

Tutela delle caratteristiche e componenti naturali

Art. 81 - Tutela delle acque

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro manifestazione, se non previsti negli elaborati e nelle N.T.A.P.P. o specificamente autorizzati.

2. In particolare, è vietato:

- a) deviare o occultare acque sorgive;
- b) captare acque di superficie e sotterranee, fatta eccezione per opere d'iniziativa ed interesse pubblico e nel caso di stabilimenti per l'imbottigliamento e/o l'uso terapeutico di acque minerali e termali;
- c) indurre modificazioni nella modellazione del suolo o nella vegetazione riparia, se non per ottenere un miglior deflusso idrico e una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;
- d) modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli usi autorizzati di natura agro-silvo-pastorale, idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità;
- e) eseguire opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, nonché interventi di canalizzazione e derivazione di acque, con le eccezioni di cui alla lettera precedente;
- f) drenare i pascoli e i ristagni d'acqua, anche temporanei nei boschi e nelle praterie;
- g) contaminare le sorgenti e i corsi d'acqua, con rifiuti e sostanze inquinanti, provenienti da insediamenti civili, strutture ricettive e attività produttive.

3. Gli interventi di prelievo idrico autorizzabili devono essere supportati da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni esistenti ed in progetto, non pregiudichino il minimo deflusso vitale e costante dei corpi idrici.

Art. 82 - Tutela dei geositi (o geotopi)

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi – se non previsti negli elaborati e nelle N.T.A.P.P. – che possono trasformare irreversibilmente i geositi (o geotopi), ovverosia quelle aree o località che rappresentano in modo esemplare eventi geologici, geomorfologici e regionali rivestendo la funzione di modelli per un'ampia fascia di territorio, ovverosia quelle risorse naturali non rinnovabili di valore scientifico, culturale o educativo, quali formazioni o strutture geologiche, forme del paesaggio o giacimenti di carattere paleontologico e pure minerario estrattivo.

2. Sono definiti come geositi di primaria tutela, intangibili come invarianti strutturali, quei fattori caratterizzanti dell'assetto geologico-geomorfologico del Parco, quali:

- a) l'allineamento di creste, cime e selle che costituisce lo spartiacque principale della catena apuana, fino alla quota minima di 800 m s.l.m.; lo stesso nelle dorsali secondarie fino alla quota minima di 1000 m, che si eleva a 1200 m nelle displuviali terziarie;
- b) le grotte e le cavità naturali, con sviluppo di gallerie e pozzi superiore a 300 m;
- c) le sorgenti con portata media superiore o uguale a 10 l/s.

3. I geositi oggetto di particolare tutela sono quelli indicati nella tabella che segue:

| Geositi (o geotopi) | Località |
|----------------------------|---|
| Marmitte dei Giganti | Careggine-Stazzema (Fossi Fatonero, Anguillaja e Comarelle), Massa (Canale degli Alberghi) |
| Circhi glaciali principali | Fivizzano (Pizzo-d'Uccello, Foce di Pianza), Massa (Alta Valle del Frigido), Minucciano (Orto di Donna, M. Pisanino, M. Cavallo), Molazzana (Pania Secca- |

| | |
|------------------------------|--|
| | Pania della Croce), Seravezza (Catino, Retroaltissimo-Grotta Giuncona), Stazzema (Arni, Retrocorchia, Mosceta, Foce di Valli), Vagli Sotto (M. Tambura N, Arnetola, M. Roccandagia, M. Sumbra); |
| Cordoni morenici | Fivizzano (Case Walton), Minucciano (Val Serenaia, Gorfigliano), Stazzema (Puntato), Vagli Sotto (Campocatino) |
| Rocce montonate | Minucciano (Val Serenaia) |
| Massi di trasporto glaciale | Minucciano (Val Serenaia) Vagli Sotto (Alta Valle Edron) |
| Depositi morenici principali | Fivizzano (M. Borla-M. Sagro), Minucciano (Gorfigliano, Gramolazzo), Molazzana (Alpe di S. Antonio), Stazzema (Campagrina-Arni, Puntato-Val Terreno), Vagli Sotto (Campocatino-Vagli Sopra), |
| Campi di doline | Vagli Sotto-Minucciano (Carcaraia) |
| Doline principali | Fivizzano (M. Spallone, Catino del Sagro, Campo Cecina), Seravezza (M. Altissimo), Vagli Sotto (Passo Sella) |
| Campi solcati | Molazzana (Vetricia), Vagli Sotto (Arnetola, M. Sumbra) |
| Elementi runiformi | Fivizzano (Vaccareccia) Massa (Torrione Figari, Punta Questa, Pizzo del Cottonificio, Punta Carina, Punta Graziosa, Guglia di Piastra Marina, Campaniletti, Uncini), Stazzema (Procinto, I Bimbi, Torre Oliva) |
| Strato tipo del Retico | Carrara (Ponte Storto) |

4. Appartengono alla categoria dei geositi tutelati pure le cave e le miniere storiche, presenti nell'area protetta e compresi pure tra i siti e i beni nel Parco archeologico delle Alpi Apuane di cui all'art. 114, commi 15 e 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 83 - Tutela della flora spontanea

1. E' fatto divieto assoluto di introdurre, nel territorio del Parco, specie estranee alla flora spontanea delle Alpi Apuane, così come introdurre individui vegetali di popolazioni che, pur appartenendo nominalmente all'elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni e sono quindi da considerarsi aliene dal patrimonio genetico originario della zona.

2. Il divieto di cui al precedente comma si estende non soltanto agli individui completi, ma anche alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica (talee, propaggini, rizomi, ecc.) o deputate alla diffusione non vegetativa (semi, spore).

3. Sono escluse dal divieto di cui al primo comma le piante oggetto di interesse agronomico, che possono essere utilizzate a fini produttivi esclusivamente nelle aree agricole (seminativi, vigneti), anche soggette a coltivazioni arboree (frutteti, pioppeti, oliveti), con l'esclusione delle aree non sottoposte a coltivazione, tra cui i boschi (compresi i castagneti) e le specie oggetto di coltivazione controllata in Orti Botanici o Arboreti.

Art. 84 - Tutela della fauna selvatica: introduzioni e transfaunazioni

1. E' fatto divieto di introdurre e rilasciare in libertà, nel territorio del Parco, specie estranee alla fauna italiana, con lo scopo di evitare turbamenti e modifiche negli ecosistemi naturali. Eguale divieto si applica pure nel caso di transfaunazioni, ossia nell'introduzione di specie o popolazioni che, pur facendo parte, della fauna italiana, non comprendono il territorio delle Alpi Apuane, in tutto o in parte, entro i limiti del loro areale specifico.

2. Eccepiscono al divieto di cui sopra i progetti promossi dall'Ente Parco, sotto il controllo del Comitato scientifico, di transfaunazione del camoscio appenninico [*Rupicapra pyrenaica ornata* Neumann] o, in alternativa, del camoscio alpino [*Rupicapra rupicapra rupicapra* (L.)].

3. Non sono soggette alla norma di cui al primo comma, le specie esotiche di Artropodi, predatrici e parassitoidi, da liberare in aree coltivate ai fini della conduzione della lotta biologica contro i parassiti delle piante coltivate e degli animali domestici o di allevamento. L'introduzione di tali specie può essere autorizzata, previo parere del Comitato scientifico del Parco, sulla base di approfonditi studi che accertino l'assenza di rischi di compromissione di altre specie indigene, non dannose alle colture.

Art. 85 - Tutela della fauna selvatica: interventi di riequilibrio faunistico

1. Nel territorio protetto, è possibile operare il controllo quali-quantitativo delle popolazioni di specie animali, attraverso il prelievo faunistico e l'abbattimento selettivo, nella necessità di ricomporre squilibri ecologici accertati dal Parco, nonché ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del suolo, delle produzioni agro-zoo-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, ovverosia per evitare alterazioni e situazioni di degrado alla flora e alla vegetazione del Parco stesso.

2. Gli interventi di riequilibrio faunistico sono così classificati:

a) abbattimenti selettivi:

- a1) qualitativi, sanitari e finalizzati alla conservazione delle popolazioni animali;
- a2) quantitativi, indirizzati al contenimento numerico degli individui, in armonia con le potenzialità e capacità di carico animale del territorio protetto.

b) prelievi faunistici:

- b1) a scopo di ripopolamento di altri territori, con priorità per parchi e riserve naturali;
- b2) per utilizzazioni a scopo scientifico, ai sensi delle vigenti leggi.

c) reintroduzioni:

- c1) di specie autoctone competitrici o predatrici, ai fini di un ripristino degli equilibri naturali;
- c2) di specie autoctone per un incremento e miglioramento della diversità biologica del territorio, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche del Parco.

3. Gli interventi di riequilibrio faunistico sono effettuati secondo un piano autorizzato dall'Ente Parco, previo parere del Comitato scientifico, in cui devono essere compresi, relativamente all'intervento: le valutazioni tecniche e ambientali che lo giustificano; l'individuazione dei territori presi in considerazione; l'indicazione delle specie e del numero di individui interessati; la definizione dei mezzi e degli strumenti da utilizzarsi; la programmazione temporale, con la specificazione del periodo, dei giorni e degli orari consentiti; le eventuali condizioni ambientali ed atmosferiche ammissibili, nonché le possibili limitazioni connesse alle condizioni fisiche delle specie considerate.

4. Gli interventi autorizzati sono attuati sotto il coordinamento del servizio di Vigilanza del Parco e, trattandosi di attività non venatoria, possono presentare caratteristiche e parametri differenti da quelli stabiliti per la caccia dalle vigenti leggi, nazionali e regionali.

5. Organi o parti degli animali abbattuti possono essere destinati a utilizzazioni a scopo scientifico, ai sensi delle vigenti leggi, anche ai fini di monitoraggio ambientale. I trofei, ove

esistenti, possono essere conservati dal Parco o devoluti a istituzioni scientifiche o didattiche oppure posti in vendita.

6. Di ogni intervento viene redatto un verbale comprensivo dei dati biometrici e delle rilevazioni statistiche d'uso, relativamente agli individui animali interessati dall'intervento stesso.

7. Le norme del presente articolo non si applicano a talpe, ratti, topi propriamente detti ed arvicole [tranne: *Chionomys nivalis* (Martins); *Microtus multiplex* (Fatio); *Microtus savii savii* (De Selys-Longchamps)]. Stessa condizione viene riconosciuta anche al colombo di città (*Columba livia* Gm. forma *domestica*). Su tali specie è possibile ogni forma di controllo, senza dar luogo a forme di maltrattamento.

Art. 86 - Animali randagi e inselvaticiti

1. E' vietato introdurre e mettere in libertà cani e gatti all'interno del Parco, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti che possono stazionare esclusivamente nell'ambito delle aree cortilive e comunque di pertinenza delle abitazioni.

2. E' vietato nutrire animali randagi e inselvaticiti. I cani e i gatti randagi devono essere catturati e trasferiti presso apposite strutture.

TITOLO X

Limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere

Art. 87 - Disturbo alla quiete naturale

1. Nelle Zone A e B₁ è vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e di riproduttori e diffusori di musica, gli impianti di amplificazione, così come la produzione di suoni e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete naturale.

2. E' sempre consentito l'uso di apparecchi trasmettenti impiegati dai servizi di vigilanza, antincendio e soccorso e quelli ubicati all'interno di abitazioni. Il Divieto di cui al precedente comma non agisce nei confronti di telefoni cellulari.

3. Gli spettacoli musicali o comunque che prevedano la diffusione di suoni e/o rumori, luci o quant'altro, vanno di volta in volta autorizzati dall'Ente Parco, valutando l'entità delle emissioni nell'ambiente naturale.

4. E' sempre vietato l'uso di fuochi d'artificio e l'organizzazione di spettacoli pirotecnici.

TITOLO XI

Svolgimento di attività da affidare ad interventi di occupazione giovanile e di volontariato

Art. 88 - Guardie ambientali volontarie

1. Il Parco integra il proprio servizio di sorveglianza e controllo ambientale con quello delle Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.), secondo le norme della L.R. 23 gennaio 1998, n. 7 e succ. mod. ed integr., ponendole sotto il coordinamento delle proprie strutture operative di Vigilanza.

2. Per l'espletamento del servizio di G.A.V., hanno la precedenza i giovani che, in possesso della necessaria qualifica, si trovino nelle condizioni stabilite con apposito regolamento, approvato dall'Ente Parco.

3. Il Parco stabilisce convenzioni con associazioni di protezione ambientale, per l'organizzazione delle G.A.V., alle stesse eventualmente associate.

Art. 89 - Guide del Parco

1. Il Parco affida il servizio esclusivo di visita naturalistica del territorio protetto alle "Guide del Parco".

2. E' Guida del Parco chi - superato uno specifico corso di formazione professionale - accompagna persone singoli o gruppi - nella visita di ambienti naturali del Parco stesso, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali.

3. Per l'accesso ai corsi di formazione, hanno la precedenza i giovani disoccupati, provvisti di idoneo titolo di studio, che si trovino nelle condizioni stabilite con apposito regolamento, approvato dall'Ente Parco.

4. E' vietata l'attività di guida ambientale e naturalistica per chi non risulti inserito negli elenchi di "Guida del Parco" e "Guida ambientale", ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 30 luglio 1997, n. 54 e succ. mod. ed integr.

TITOLO XII

Accessibilità per disabili, portatori di handicap e anziani

Art. 90 - Accesso ai servizi

1. I cittadini che hanno superato il 65° anno di età, nonché i disabili e i portatori di handicap, hanno la precedenza nell'uso di attrezzature e macchinari, e così pure nella fruizione dei servizi collegato all'accesso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio del Parco.

2. Gli stessi cittadini di cui al comma precedente, hanno diritto alla riduzione del 50% sulle tariffe praticate per i servizi di accesso all'area protetta, erogati dal Parco, direttamente o tramite altri soggetti.

Art. 91 - Percorsi attrezzati

1. L'uso dei percorsi e dei sentieri attrezzati per disabili e portatori di handicap è prioritario per i visitatori del Parco che rientrano nelle medesime categorie.

TITOLO XIII

Usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti

Art. 92 - Tutela degli usi locali

1. Gli articoli del Regolamento, compresi nel presente titolo, tutelano e valorizzano gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle popolazioni residenti sul territorio, in quanto parti integranti delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

2. La tutela e la valorizzazione di usi, costumi, consuetudini ed attività tradizionale si esplica anche con deroghe, totali e parziali, ai divieti contenuti negli altri titoli ed articoli del presente Regolamento.

Art. 93 - Usi civici riconosciuti

1. Nei demani civici riconosciuti, persistono gli usi civici spettanti alle comunità locali, purché non contrastanti con le finalità proprie del Parco.

2. Nelle Zone A permangono in essere gli usi civici di necessità, mentre quelli eventuali di utilità devono essere compensati dal Parco sulla base di istanza specifica e documentata sui redditi annuali prodotti dagli stessi.

Art. 94 - Soggetti beneficiari

1. I cittadini che si trovano nelle condizioni qui di seguito elencate, soltanto per gli ambiti territoriali a fianco definiti, possono fruire delle deroghe ai divieti contenuti nel presente Regolamento, nelle forme e nei modi specificati nei successivi articoli, anche per l'esercizio di attività economiche derivabili:

- a) residenti all'interno del Parco e nei centri edificati interclusi, con benefici estesi all'intero territorio protetto;
- b) residenti al di fuori del Parco, in un Comune ricompreso parzialmente nei limiti del Parco, con benefici limitati alla porzione del loro Comune inglobata nel territorio protetto;
- c) titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, con benefici limitati ai fondi stessi compresi nel territorio protetto.

Art. 95 - Raccolta dei funghi epigei spontanei

1. I soggetti di cui al precedente art. 94 - per gli ambiti territoriali definiti in ciascuna categoria (fatte salve le limitazioni ed esclusioni che seguono) - possono raccogliere i funghi epigei spontanei, senza autorizzazione ed importo.

2. Sono esclusi dalla raccolta i terreni ricompresi nelle Zone A del Parco e nelle aree a verde pubblico, nelle aree a discarica e in quelle industriali.

3. La raccolta è limitata ai proprietari o possessori nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, adiacenti agli immobili stessi.

4. La raccolta è permessa nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi.

5. La raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

6. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini, o di altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

7. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie fungina, procedendo in loco ad una sommaria pulizia degli stessi. E' vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente.

8. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, areati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di sacchetti di carta e di buste di plastica.

9. E' consentita la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera massima individuale di 6 chilogrammi.

10. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, il limite giornaliero di cui sopra può essere superato.

11. E' vietata la raccolta di esemplari con dimensione minima del cappello, inferiore a cm 5 per il gruppo *Boletus* [generi: *Boletus*, *Leccinum*, *Suillus*, *Xerocomus*].

12. E' vietata la raccolta di: *Amanita caesarea* (Scop.: Fr.) Pers. - ovolo buono; *Hygrophorus marzuolus* (Fr.: Fr.) Bres. - dormiente; *Calocybe gambosa* (Fr.: Fr.) Donk [= *Tricholoma georgii* (Clus.: Fr.) Qué.] - prugnolo.

13. E' vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori di qualsiasi specie fungina.

14. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 96 - Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. I soggetti di cui all'art. 94 - per gli ambiti territoriali definiti in ciascuna categoria (fatte salve le limitazioni ed esclusioni che seguono) - possono raccogliere abitualmente i prodotti del sottobosco, senza autorizzazione ed importo.

2. Sono esclusi dalla raccolta i terreni ricompresi nelle Zone A e nelle aree a verde pubblico, nelle aree a discarica e in quelle industriali.

3. Per i seguenti prodotti del sottobosco, la raccolta individuale giornaliera - delle loro parti commestibili - è consentita nei limiti massimi qui di seguito indicati:

| | | |
|---|----|-------|
| - lampone (<i>Rubus idaeus</i> L.) | Kg | 1,000 |
| - mora (<i>Rubus sp. pl.</i>) | Kg | 2,000 |
| - fragola (<i>Fragaria vesca</i> L.) | Kg | 1,000 |
| - mirtillo (<i>Vaccinium myrtillus</i> L.) | Kg | 1,000 |

4. Non esistono limiti nella raccolta di specie vegetali da utilizzarsi per usi tradizionali domestici, alimentari e di medicina popolare, così pure per le entità erbacee impiegate, a scopo ornamentale, durante celebrazioni religiose, tranne le specie qui di seguito indicate:

| | | |
|--|----|-------|
| - muschi (<i>Musci sp. pl.</i>) | Kg | 0,500 |
| - pungitopo (steli di <i>Ruscus aculeatus</i> L.) | n. | 10 |
| - ginepro (bacche di <i>Juniperus communis</i> L.) | Kg | 0,250 |
| - mirto (bacche di <i>Myrtus communis</i> L.) | Kg | 0,250 |
| - prugnolo (drupe di <i>Prunus spinosa</i> L.) | Kg | 0,200 |

5. La raccolta dell'asparago selvatico (turioni di *Asparagus acutifolius* L.) è vietata dopo il 15 maggio di ogni anno.

6. Il taglio del ginepro (*Juniperus communis* L.) per gli allestimenti dei "natalecci" è stabilito ogni anno su richiesta da specifica autorizzazione, con l'indicazione delle zone di prelievo e dei quantitativi massimi consentiti.

7. La raccolta di erbe e frutti del sottobosco può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

Sono esclusi dalle raccolte del presente articolo, tutti i terreni ricompresi nelle Zone A del Parco.

8. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire la raccolta di prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 97 - Partecipazione ad interventi di riequilibrio faunistico

1. I soggetti di cui all'art. 94 - per gli ambiti territoriali definiti in ciascuna categoria - possono essere utilizzati negli interventi di riequilibrio faunistico, a seguito di espressa autorizzazione nominativa, purché in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'uso delle armi e dopo aver superato uno specifico corso di preparazione.

2. Le eventuali spese di gestione del servizio possono essere compensate in natura o con i proventi della vendita della carne degli animali abbattuti.

Art. 98 - Raccolta di "marmoline"

1. I soggetti di cui all'art. 94 - per gli ambiti territoriali definiti in ciascuna categoria - possono raccogliere nel greto dei fiumi e dei torrenti, escludendo l'uso di mezzi meccanici a motore, ovuli di marmo bianco, altrimenti detti "marmoline".

TITOLO XIV

Disciplina autorizzatoria degli interventi

Art. 99 - Nulla osta del Parco

1. L'esecuzione di interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al Piano per il Parco è subordinata al preventivo rilascio del Nulla osta dell'Ente Parco, anche sostitutivo dell'autorizzazione ai vincoli paesaggistico e/o idrogeologico e dell'eventuale Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.

2. Necessitano del Nulla osta tutti gli interventi, impianti ed opere descritti o individuabili nel Titolo II e IV del Regolamento. Rientrano in questa categoria anche la realizzazione di recinzioni a carattere permanente, la sistemazione di arredi fissi esterni agli edifici, la modifica permanente e sostanziale delle alberature e dei filari di siepi, l'apposizione di cartellonistica, nonché la costruzione di manufatti agricoli precari di caratteristiche diverse da quelle stabilite dal precedente art. 14, comma 2.

3. E' soggetto pure al preventivo rilascio del Nulla osta il cambiamento di destinazione d'uso di edifici, opere o aree del territorio del Parco, qualora non sia espressamente negato dalle previsioni ed indicazioni del Piano.

4. Non è richiesto il rilascio del Nulla osta:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici di qualsiasi genere e sulla rete viaria;
- b) la sistemazione di punti luce sulle pareti dei fabbricati, purché si tratti di interventi rispondenti alle norme del presente Regolamento.
- c) la costruzione di manufatti agricolo - zootecnici precari, purché si tratti di interventi rispondenti alle norme di cui all'art. 14, comma 2 del presente Regolamento;

5. Le caratteristiche della domanda di Nulla osta, nonché degli elaborati progettuali e della documentazione da allegare alla stessa, sono definiti nell'allegato "A" al presente Regolamento.

Art. 100 - Valutazione d'impatto ambientale

1. L'esecuzione di interventi, impianti ed opere di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3 della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 e succ. mod. ed integr. è sottoposta a preventiva pronuncia di compatibilità ambientale.

2. In aggiunta a quanto detto sopra, anche la realizzazione di qualsiasi tratto o completamento stradale, anche d'iniziativa privata, aperto alla circolazione di veicoli, è sottoposto a V.I.A.

3. Gli Studi d'impatto ambientale, quando coinvolgano l'analisi della componente biotica e abiotica di un determinato contesto ambientale, necessitano della firma per lo meno di due tecnici di idonea qualifica, l'uno per le discipline, anche applicate, del ramo biologico e l'altro per quelle, anche applicate, del ramo abiologico.

4. Semplificazioni degli Studi d'impatto ambientale sono riconoscibili, in fase istruttoria, nei singoli casi in cui:

- le aziende interessate adottino un "sistema di gestione ambientale", secondo norme di certificazione internazionale (UNI EN ISO 14001 e/o EMAS, od eventuali altre), attraverso la stipula e l'attuazione di uno specifico disciplinare, finalizzato all'ottenimento di un "marchio di qualità" per il controllo degli impatti dell'attività estrattiva sull'ambiente;
- l'Ente abbia prodotto precedenti lavori, anche non sistematici, specificamente riferiti alla Valutazione d'impatto ambientale, purché riferiti a territori coperti da tali ricerche ed utilizzati dai tecnici estensori dello Studio in istruttoria;
- l'Ente possieda agli atti precedenti Studi d'impatto ambientale, ritenuti attendibili e confermati nei contenuti dai tecnici estensori dello Studio in istruttoria, purché riferiti

a contesti ambientali coincidenti, contigui o limitrofi, nonché basati su ricerche e verifiche non lontane nel tempo.

Art. 101 - Valutazione d'impatto ambientale riguardante le attività estrattive

1. Oltre quanto stabilito all'art. 12 delle N.T.A.P.P. e all'art. 9 delle N.T.A.A.E., valgono le norme del presente articolo in materia di V.I.A. applicata alle attività estrattive.

2. S'individuano le seguenti tipologie di progetti di cava, da cui discendono interventi con diverso grado e sviluppo d'impatto sull'ambiente:

- a) piano di coltivazione o sua variante, interni ad aree già coltivate, ovvero che non interessano aree vergini;
- b) piano di coltivazione o sua variante che prevedono ampliamenti in sottotecchia e/o galleria;
- c) piano di coltivazione o sua variante con ampliamenti in aree vergini (fino a 150 m²);
- d) piano di coltivazione o sua variante con ampliamenti in aree vergini (oltre i 150 m²);
- e) piano per permesso di ricerca con quantità estratte inferiori a 50 m³;
- f) piano di coltivazione per apertura di nuova cava in area vergine.

3. Uno speciale Regolamento, approvato dall'Ente Parco, definisce i contenuti minimi dello Studio d'impatto ambientale collegato ad un progetto di cava, graduando la complessità e l'articolazione degli schemi e delle liste di controllo in relazione alle tipologie d'intervento di cui al precedente comma, nonché alle possibili condizioni di semplificazione dello Studio, come specificate al precedente art. 100, comma 4.

4. Sono sottoposte a V.I.A. soltanto le varianti sostanziali ai piani di coltivazione, quando suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull'ambiente. L'accertamento della sostanzialità avviene nel caso in cui si sia determinata la modifica di almeno una delle seguenti condizioni:

- cambiamento di localizzazione;
- cambiamento di tecnologia;
- incremento di dimensione;
- incremento dei fattori d'impatto caratteristici del progetto (fabbisogno di materie prime, di acqua e di energia; produzione di rifiuti; di emissioni atmosferiche, di scarichi idrici, di sversamenti nel suolo, di sottoprodotti, di emissioni termiche, di rumori, di vibrazioni, di radiazioni; traffico generato; materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati, prodotti; rischio d'incidenti, ecc.).

5. Nei casi in cui i soggetti proponenti ravvisino l'inesistenza delle condizioni di cui al precedente comma, rilasciano una dichiarazione motivata, a firma di tecnico di idonea qualifica, da allegarsi alla richiesta di Nulla osta alla realizzazione dell'opera.

6. Non sono, di norma, sottoposte a V.I.A. le asportazioni di ravaneti non naturalizzati, trattandosi di depositi incoerenti di recentissima origine, per cui l'intervento si configura come ripristino della situazione ambientale *quo ante*.

Art. 102 - Interventi autorizzabili tramite silenzio-assenso o sola dichiarazione

1. Gli interventi forestali in cui il rilascio dell'autorizzazione può avvenire tramite silenzio-assenso, riguardano il taglio delle piante secche, divelte o stroncate, le potature, le spalcatore e le ripuliture ordinarie del sottobosco nei castagneti.

2. Gli interventi forestali, soggetti a sola dichiarazione in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, riguardano i seguenti trattamenti, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e del regolamento forestale:

- a) tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza degli elettrodotti;

- b) tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico (telefoniche, funivie, ecc.);
- c) tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti;
- d) tagli di manutenzione di opere e sezioni idrauliche.

Art. 103 - Commissione tecnica dei Nulla osta

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dell'Ente, è istituita una Commissione tecnica che rilascia, nella fase istruttoria, un parere obbligatorio su concessioni e autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere che necessitano di preventivo Nulla osta del Parco, di cui al precedente art. 99. L'espressione favorevole di tale parere non costituisce presunzione del rilascio dello stesso Nulla osta.

2. La composizione della Commissione tecnica è stabilita con deliberazione della Giunta esecutiva, facendo riferimento al personale tecnico del Parco e, per le figure professionali eventualmente mancanti, di altri dipendenti di enti pubblici, tenendo conto pure delle necessarie competenze nell'ambito delle attività estrattive.

3. Il funzionamento della Commissione tecnica è stabilito con apposito regolamento

4. Sono sottoposti al parere obbligatorio della Commissione tecnica tutte le richieste di Nulla osta, ad eccezione di quegli interventi che sono espressamente specificati all'art. 102 o individuabili al Titolo II, Capo III del presente Regolamento.

5. La Commissione tecnica non si esprime nel caso di autorizzazioni da rendere attraverso Conferenze di servizi, non interne all'Ente e convocate ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr., in cui sia necessario esprimere il Nulla osta del Parco.

6. Il dirigente responsabile del rilascio del Nulla osta ha sempre la facoltà di richiedere il parere consultivo della Commissione tecnica anche su progetti esclusi dal pronunciamento obbligatorio.

7. Non si procede all'acquisizione del parere della Commissione tecnica se la stessa non si è espressa nel termine di trenta giorni dalla data della prima convocazione sull'intervento considerato.

TITOLO XV

Disposizioni conclusive e sanzioni amministrative

Art. 104 - Autorizzazioni e deroghe

1. Le autorizzazioni previste nel presente Regolamento sono concesse dal Direttore e/o dai Responsabili degli Uffici, ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 dello Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del C.R.T. n. 307 del 9 novembre 1999, con le specifiche attribuzione e modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco.

2. Se non diversamente attribuito dal presente Regolamento, Il Consiglio direttivo può concedere deroghe ai divieti nello stesso contenuti, per fini di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, comunque, pubblico, purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell'ente e con gli indirizzi di gestione del Piano, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico, da esprimersi entro 60 giorni dall'avvenuta richiesta.

3. Le deroghe al Regolamento sono specifiche, nominative, a termine e rinnovabili per una sola volta.

4. Il Personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, per motivi oggettivi di servizio, secondo le indicazioni e i programmi di lavoro autorizzati dal Parco.

Art. 105 - Sanzioni amministrative

| <i>Materia</i> | <i>Indice di gravità della infrazione</i> | <i>esempio di applicazione in euro</i> SANZIONI MINIME |
|---|---|--|
| TITOLO II - Tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti | | |
| <i>CAPO I - Interventi ed opere di carattere edilizio</i> | 5 | 250 euro |
| <i>CAPO II - Interventi ed opere di carattere viario</i> | 6 | 300 euro |
| <i>CAPO III - Interventi ed opere di regimazione idraulica e di consolidamento dei versanti</i> | 3 | 150 euro |
| <i>CAPO IV - Reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica</i> | 10 | 500 euro |
| <i>CAPO V - Reti ed impianti per l'esercizio delle telecomunicazioni</i> | 10 | 500 euro |
| TITOLO III - Svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio | 6 | 600 euro |
| TITOLO IV - Modalità di escavazione e di risistemazione delle cave e delle discariche | | |
| <i>CAPO I - Attività di escavazione e di prelievo di lapidei</i> | 50 | 2500 euro |
| <i>CAPO II - Risistemazioni e ripristini ambientali</i> | 25 | 1250 euro |
| TITOLO V - Svolgimento di attività agro-silvo-pastorali | | |
| <i>CAPO I - Disposizioni generali</i> | 2 | 100 euro |
| <i>CAPO II - Attività agricole propriamente dette</i> | 2 | 100 euro |
| <i>CAPO III - Attività pastorali</i> | 2 | 100 euro |
| <i>CAPO IV - Attività forestali</i> | 3 | 150 euro |
| TITOLO VI - Soggiorno e circolazione del pubblico | 1 | 50 euro |
| TITOLO VII - Svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative | 2 | 100 euro |
| TITOLO VIII - Svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria | 1 | 50 euro |
| TITOLO IX - Tutela delle caratteristiche e componenti naturali | 6 | 300 euro |
| TITOLO X - Limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere | 1 | 50 euro |
| TITOLO XI - Svolgimento di attività da affidare ad interventi di occupazione giovanile e di volontariato | 1 | 50 euro |
| TITOLO XII - Accessibilità per disabili, portatori di handicap e anziani | 1 | 50 euro |
| TITOLO XIII - Usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti | 1 | 50 euro |

Le sanzioni indicate in tabella sono da intendersi come minimi. La tabella è stata redatta immaginando la sanzione unitaria pari a 50 euro.

Allegato "A"

PROGETTI DI INTERVENTI, IMPIANTI ED OPERE: MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE

Art. 1 - Disposizioni generali

1. La domanda di Nulla osta deve essere corredata dal progetto, costituito dagli elaborati prescritti dal presente allegato "A" al Regolamento, in funzione di ciascun tipo di intervento.

2. Gli atti di cui sopra, trasmessi di norma dal Comune interessato territorialmente, devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da chi ha titolo a richiedere la realizzazione dell'intervento impianto ed opera e da uno o più tecnici provvisti d'idonee abilitazioni alla progettazione del tipo di intervento ricorrente, considerata la complessità e quantità delle risorse

soggette a modificazione, e comunque nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente.

3. I progetti devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poterne valutare la conformità al Piano, al presente Regolamento e alla vigente ed ulteriore normativa in materia edilizia urbanistica ed ambientale.

4. La documentazione minima costituente il progetto è determinata dal presente allegato al Regolamento, in funzione del tipo di intervento.

Art. 2 - Progetti di carattere edilizio e urbanistico

Un progetto per interventi, opere ed impianti di carattere edilizio e/o urbanistico deve essere corredato dalla seguente documentazione:

a) relazioni

La parte descrittiva del progetto è costituita da più relazioni qui di seguito specificate

a1) relazione tecnico-illustrativa

Tale relazione deve contenere l'identificazione dell'immobile, l'illustrazione del progetto, la dimostrazione di conformità del medesimo al presente Regolamento, alle prescrizioni del Piano parco e delle altre norme in materia edilizio-urbanistica, gli ulteriori elementi idonei ad illustrare il progetto anche per quanto attiene i suoi valori formali e di inserimento nel contesto. La stessa relazione dovrà inoltre contenere le caratteristiche dei materiali da costruzione utilizzati nell'intervento.

a2) relazione storico-critico-stilistica

E' documento necessario ogni qualvolta si intervenga su manufatti realizzati anteriormente al 1940. Tale relazione comprende: notizie storiche dell'edificio; analisi dell'evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile; analisi dello stato attuale con individuazione della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore architettonico e ambientale; analisi degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all'impianto originario non coerente con l'organismo edilizio originario; esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell'analisi svolta.

a3) relazione abbattimento barriere architettoniche

Illustra la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, corredata della relativa documentazione illustrativa e di esplicita dichiarazione di conformità, in tutti i casi in cui l'intervento, per sua natura o per l'uso dei locali, sia soggetto alla normativa in questione.

a4) relazione paesaggistico-vegetazionale

Essa comprende la descrizione della vegetazione dell'intorno dell'area di progetto, almeno in termini fisionomici, con elenco delle specie vegetali più frequenti e rilevanti dal punto di vista geobotanico ed eventuali rilievi fitosociologici.

a5) relazione geologico-tecnica

Tale relazione comprende, in ogni caso: l'analisi geomorfologia generale e particolare con individuazione di fenomeni geodinamici in atto o potenziali; lo studio relativo alla geologia, idrogeologia ed idrografia dell'area; l'analisi della stratigrafia e parametrizzazione del terreno di fondazione; comprendente inoltre in funzione della ubicazione e della complessità dell'intervento progettato: l'analisi geomeccanica; l'analisi di stabilità dell'area; le prove geognostiche.

b) documentazione fotografica

La documentazione fotografica generale e di dettaglio dell'immobile, è proporzionata alla natura e alla complessità del medesimo. Per gli interventi di nuova costruzione o che comunque comportino modificazioni nel rapporto tra l'edificio e l'intorno, la documentazione fotografica dovrà essere estesa all'ambiente circostante in modo tale da consentire una corretta valutazione del progetto in rapporto al contesto ambientale. La documentazione fotografica dovrà inoltre essere integrata da un riferimento cartografico dei punti di ripresa. Le immagini, a colori, non devono avere un formato inferiore a 10 x 15 cm..

c) elaborati grafici relativi allo stato attuale

Lo "stato attuale" si compone di elaborati grafici relativi all'inquadramento e alle analisi, al rilievo del contesto e al rilievo dell'edificio:

c1) cartografie di inquadramento e di analisi

Sono, di norma, costituite da:

- stralcio della cartografia del Piano per il Parco in scala 1:50.000 e, se esistente, 1:10.000;
- stralcio del P.R.G. comunale
- stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000;
- stralcio della planimetria di dettaglio a curve di livello in scala 1:2.000;
- stralcio di mappa catastale con perimetrazione dell'area interessata dall'intervento;
- carta geologico-geomorfologica in scala 1:5.000;
- carta della permeabilità in scala 1:5.000;
- carta del paesaggio vegetale in scala 1:5.000.

c2) elaborati di rilievo del contesto

Sono costituiti da:

- planimetria in scala 1:200 con indicazione delle quote planimetriche ed altimetriche sia del lotto interessato che degli spazi prospicienti, riferite a punti fissi facilmente identificabili e stabili nel tempo; delle strade, dei parcheggi, degli elettrodotti, dei corsi d'acqua e di tutti gli altri elementi che possono condizionare la progettazione ai fini del rispetto delle distanze e delle altezze; delle aree a verde e delle alberature di medio e alto fusto;
- profili, in scala 1:200, dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti (nel caso di nuove costruzioni o di interventi che comportino modifica della sagoma dell'edificio);
- sezioni geologiche di dettaglio;

c3) elaborati di rilievo dell'edificio

Sono costituiti da:

- pianta di ogni piano dell'edificio nella scala minima 1:100, complete di: quote atte ad indicare le dimensioni di ciascun vano e delle aperture di facciata; indicazione della destinazione di tutti i vani, compresi quelli accessori;
- sezioni nella scala minima 1:100, in numero e posizione sufficienti a fornire una completa rappresentazione altimetrica dell'edificio, con indicazione dell'altezza dell'edificio, della altezza interna netta di ciascun piano nonché delle altezze minima e massima di eventuali porzioni con copertura inclinata. Nel caso di nuove costruzioni, o di interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino modifiche della sagoma dell'edificio, le sezioni dovranno inoltre contenere gli ulteriori elementi atti a rappresentare compiutamente i rapporti altimetrici con le aree scoperte e gli edifici contigui;

- prospetti dell'edificio nella scala minima 1:100, con indicazione dettagliata dei materiali. Eventuali particolari architettonici e decorativi nella scala più idonea alla loro rappresentazione;
- per edifici di particolare valore e per tutti gli edifici appartenenti ai villaggi pastorali la documentazione di rilievo dovrà essere nella scala di 1:50, e dovrà dare sufficienti indicazioni sulle caratteristiche della orditura muraria.

d) elaborati grafici relativi allo stato di progetto

Lo "stato di progetto" si compone di elaborati grafici relativi al contesto e all'edificio:

d1) elaborati di progetto del contesto

Sono costituiti da:

- planimetria in scala 1:200 con indicazione delle quote planimetriche ed altimetriche sia del lotto interessato che degli spazi prospicienti, riferite a punti fissi facilmente identificabili e stabili nel tempo; delle strade, dei parcheggi, degli elettrodotti di alta tensione, dei corsi d'acqua e di tutti gli altri elementi che possono condizionare la progettazione ai fini del rispetto delle distanze e delle altezze; delle aree a verde e delle alberature di medio e alto fusto;
- profili, in scala 1:200, dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti (nel caso di nuove costruzioni o di interventi che comportino modifica della sagoma dell'edificio);

d2) elaborati di progetto dell'edificio

Sono costituiti da:

- pianta di ogni piano dell'edificio nella scala minima 1:100, complete di: quote atte ad indicare le dimensioni di ciascun vano e delle aperture di facciata; indicazione della destinazione di tutti i vani, compresi quelli accessori;
- sezioni nella scala minima 1:100, in numero e posizione sufficienti a fornire una completa rappresentazione altimetrica dell'edificio, con indicazione dell'altezza dell'edificio, della altezza interna netta di ciascun piano nonché delle altezze minima e massima di eventuali porzioni con copertura inclinata. Nel caso di nuove costruzioni, o di interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino modifiche della sagoma dell'edificio, le sezioni dovranno inoltre contenere gli ulteriori elementi atti a rappresentare compiutamente i rapporti altimetrici con le aree scoperte e gli edifici contigui.
- prospetti dell'edificio nella scala minima 1:100, con indicazione dettagliata dei materiali. Eventuali particolari architettonici e decorativi nella scala più idonea alla loro rappresentazione.
- per edifici di particolare valore e per tutti gli edifici appartenenti ai villaggi pastorali la documentazione di progetto dovrà essere nella scala di 1:50, e dovrà dare sufficienti indicazioni sulle caratteristiche della orditura muraria;

e) elaborati grafici di sovrapposizione

Sono costituiti da elaborati grafici in cui sia rappresentata, in pianta e sezione, la sovrapposizione tra stato di rilievo e stato di progetto.

2. Alla domanda di Nulla osta di carattere edilizio-urbanistico, pervenuta per il tramite del Comune competente per territorio, devono di norma essere allegate le seguenti certificazioni, dichiarazioni od atti:

- a) certificazione comunale sulla ammissibilità urbanistica dell'intervento;
- b) parere della commissione edilizia comunale;

- c) programma di miglioramento ambientale di cui all'art. 4 della L.R. 64/95 e succ. mod. ed integr., in tutti i casi in cui il medesimo sia prescritto dalla norma regionale.
3. Alla domanda di Nulla osta di carattere edilizio-urbanistico, pervenuta direttamente dall'interessato, devono essere allegate le seguenti certificazioni, dichiarazioni od atti:
- a) certificazione di proprietà, nei casi in cui detto elemento assuma rilevanza al fine di accertare l'ammissibilità dell'intervento progettato;
 - b) certificazione e/o documentazione sulla destinazione d'uso, nei casi in cui detto elemento assuma rilevanza al fine di accertare l'ammissibilità dell'intervento progettato;
 - c) certificazione comunale sulla ammissibilità urbanistica dell'intervento;
 - d) parere della commissione edilizia comunale;
 - e) programma di miglioramento ambientale di cui all'art. 4 della L.R. 64/95 e succ. mod. ed integr., in tutti i casi in cui il medesimo sia prescritto dalla norma regionale;

Art. 3 - Piani di coltivazione

1. Nel rispetto di quanto definito dall'art. 12 della L.R. 3 novembre 1998, n. 78 e succ. mod. ed integr., un piano di coltivazione di una cava di pietre ornamentali deve essere corredato dalla seguente documentazione:

a) relazioni

La parte descrittiva del progetto è costituita da più relazioni qui di seguito specificate:

a1) relazione tecnico-illustrativa

Tale relazione evidenzia i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste. La relazione inoltre dovrà verificare la conformità del progetto alle prescrizioni del presente Regolamento e del Piano e descrivere il metodo di coltivazione adottato, lo sviluppo temporale dei lavori per fasi, l'organizzazione della viabilità interna, l'indicazione dei volumi abbattuti, la descrizione dell'eventuale area a ravaneto, il calcolo della sua capacità ricettiva e le verifiche di stabilità della stessa;

a2) relazione sulla risistemazione e reinserimento ambientale

Relazione tecnica illustrativa, associata all'analogo progetto, sulla risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, contenente l'indicazione dei tempi e dei metodi, le opere per la regimazione delle acque superficiali, eventuali opere di ricostituzione della copertura vegetale specificandone tecniche, specie impiegate, modalità tempi di semina o messa a dimora, cure colturali successive. La relazione dovrà indicare inoltre i parametri geometrici da raggiungere al fine della stabilità dell'area restituita e gli interventi finalizzati al suo mantenimento;

a3) relazione sulla sicurezza e salute lavoratori

Schema dettagliato del documento di sicurezza e salute previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) che dovrà essere trasmesso in forma definitiva all'A.S.L. prima dell'inizio dell'attività;

a4) relazione paesaggistico-vegetazionale

Essa comprende la descrizione della vegetazione dell'intorno del sito estrattivo, almeno in termini fisionomici, con elenco delle specie vegetali più frequenti e rilevanti dal punto di vista geobotanico ed eventuali rilievi fitosociologici.

a5) relazione geologica

Tale relazione comprende, in ogni caso: l'analisi delle caratteristiche geologico, geomorfologiche, geominerarie ed idrogeologiche del luogo di intervento. Con particolare riferimento alla analisi geomorfologica generale e particolare con l'individuazione di fenomeni geodinamici in atto o potenziali, alla analisi geomeccanica e allo studio giacimentologico del complesso estrattivo, alla verifica di stabilità iniziale dell'area e verifica di stabilità al termine di ciascuna fase;

b) documentazione fotografica

La documentazione fotografica generale e di dettaglio dell'area estrattiva, è proporzionata alla natura e alla complessità della medesima. La documentazione fotografica deve essere estesa all'ambiente circostante in modo tale da consentire una corretta valutazione del progetto in rapporto al contesto ambientale. La documentazione fotografica deve inoltre essere integrata da un riferimento cartografico dei punti di ripresa. Le immagini, a colori, non devono avere un formato inferiore a 10 x 15 cm.;

c) elaborati grafici relativi allo stato attuale

Lo "stato attuale" si compone di elaborati grafici relativi all'inquadramento e alle analisi, al rilievo del contesto e al rilievo dell'area estrattiva:

c1) cartografie di inquadramento e di analisi

Sono costituite da:

- stralcio della cartografia del Piano per il Parco in scala 1:50.000 e, se esistente, 1:10.000;
- stralcio del P.R.G. comunale
- stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000;
- stralcio della planimetria di dettaglio a curve di livello in scala 1:2.000;
- stralcio di mappa catastale con perimetrazione dell'area estrattiva;
- carta geologico-geomorfologica in scala 1:5.000 e 1:2.000;
- carta della permeabilità in scala 1:5.000;
- carta del paesaggio vegetale in scala 1:5.000;
- sezioni geologiche in scala 1:2.000;
- sezioni morfologiche atte a contestualizzare il sito di cava nell'intorno;

c2) elaborati di rilievo del complesso estrattivo

Sono costituiti da:

- planimetria da rilievo strumentale, con restituzione grafica a curve di livello in scala 1:500 con indicazione della viabilità, degli edifici di servizio, della eventuale cabina elettrica, dei depositi dell'acqua, dell'area a ravaneto, dei piazzali e dei fronti di cava e di ogni altro elemento caratterizzante il cantiere. Gli elementi suddetti dovranno essere identificati da quote altimetriche assolute;
- planimetria e sezioni in numero e posizione adeguati alla complessità dell'intervento;

c3) elaborati di rilievo dello stato sovrapposto

Sono costituiti da elaborati grafici comprendenti planimetrie e sezioni in scala 1:500, raffiguranti la sovrapposizione dello stato di rilievo e lo stato precedentemente autorizzato;

c4) elaborati di rilievo strutturale

Carta e sezioni delle fratture in scala 1:500 riportanti l'ubicazione degli stendimenti eseguiti secondo le norme dettate dall'I.S.R.M., nonché la giacitura dei principali sistemi di fratturazione ed eventuali zone di finimento e faglie;

d) elaborati grafici relativi allo stato di progetto

Lo "stato di progetto" si compone di elaborati grafici relativi allo sviluppo estrattivo, alle risistemazione ambientali e alle eventuali opere di urbanizzazione dell'area estrattiva:

d1) elaborati di progetto di coltivazione

Sono costituiti da planimetrie e sezioni in scala 1:500 del progetto indicanti lo sviluppo per fasi della coltivazione. Gli elaborati grafici di progetto dovranno rappresentare le zone di escavazione, di deposito dei materiali estratti, di stoccaggio dei residui della lavorazione, eventuali impianti anche di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le zone di rispetto ed i limiti del complesso estrattivo;

d2) elaborati di progetto sulla risistemazione e reinserimento ambientale

Sono costituiti da planimetrie e sezioni in scala 1:500 del progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio;

d3) elaborati di progetto di eventuali opere di urbanizzazione primaria

Sono costituiti da planimetrie e sezioni in scala 1:500 del progetto di eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;

2. Al piano di coltivazione devono essere allegate le seguenti certificazioni, dichiarazioni od atti, se e quando necessarie in funzione dell'intervento progettato:

- a) certificazione di proprietà, nei casi in cui detti elementi assumano rilevanza al fine di accertare l'ammissibilità dell'intervento progettato;
- b) certificato di destinazione urbanistica;
- c) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di risistemazione.

Art. 4 - Ulteriori norme in merito ai progetti

1. Gli elaborati costituenti il progetto devono essere presentati nel formato UNI A4 (cm 21 x 29,7) o ad esso ridotti mediante piegatura.

2. Qualora il responsabile del procedimento accerti che la documentazione è incompleta o comunque che la stessa non è sufficiente ai fini dell'esame del progetto, provvederà a richiedere all'interessato, una ed una sola volta, gli atti o elaborati mancanti.

3. Nel caso in cui l'interessato non provveda alla integrazione del progetto entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà all'archiviazione della pratica. Qualora la natura o complessità degli atti richiesti ad integrazione lo giustificino, su motivata richiesta dell'interessato potranno essere assegnati termini temporali maggiori.